



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDiateur

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2018



Aosta – Marzo 2019

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2018

Aosta – Marzo 2019

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Antey-Saint-André, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Émarèse, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines convenzionate (Valdigne–Mont-Blanc, Grand-Paradis, Grand-Combin, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Évançon, Mont-Rose e Walser) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

PRESENTAZIONE	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE	9
1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica	9
2. La difesa civica in Valle d’Aosta	16
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	18
1. La metodologia adottata	18
2. Il bilancio generale dell’attività	20
3. I casi più significativi	28
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	33
1. Sede e orari di apertura al pubblico	33
2. Lo staff.....	33
3. Le risorse strumentali	34
4. Le attività complementari	34
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione	34
4.2. Le altre attività	41
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	42
APPENDICE	47
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative	62
ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale.....	76
ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013	81
ALLEGATO 5 – Résolution de Namur – 9 novembre 2018	83
ALLEGATO 6 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite	86
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa	92
ALLEGATO 8 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa	94

ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa	96
ALLEGATO 10 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite	98
ALLEGATO 11 – Elenco dei Comuni convenzionati	101
ALLEGATO 12 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines	104
ALLEGATO 13 – Elenco attività complementari	105
ALLEGATO 14 – Regione autonoma Valle d’Aosta	110
ALLEGATO 15 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	122
ALLEGATO 16 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	127
ALLEGATO 17 – Comuni valdostani convenzionati	131
1 – Comune di Allein	131
2 – Comune di Antey-Saint-André	131
3 – Comune di Aosta	131
4 – Comune di Arnad	134
5 – Comune di Arvier	135
6 – Comune di Avise	135
7 – Comune di Ayas	135
8 – Comune di Aymavilles	135
9 – Comune di Bard	136
10 – Comune di Bionaz	136
11 – Comune di Brissogne	137
12 – Comune di Brusson	137
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme	138
14 – Comune di Challand-Saint-Victor	138
15 – Comune di Chambave	138
16 – Comune di Chamois	138
17 – Comune di Champdepraz	139
18 – Comune di Champorcher	139
19 – Comune di Charvensod	139
20 – Comune di Châtillon	139
21 – Comune di Cogne	141
22 – Comune di Courmayeur	141
23 – Comune di Donnas	142
24 – Comune di Doues	143
25 – Comune di Émarèse	143
26 – Comune di Étroubles	143
27 – Comune di Fénis	143
28 – Comune di Fontainemore	143
29 – Comune di Gaby	144
30 – Comune di Gignod	144
31 – Comune di Gressan	145

32 – Comune di Gressoney-La-Trinité	146
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	146
34 – Comune di Hône	146
35 – Comune di Introd	146
36 – Comune di Issime	146
37 – Comune di Issogne	147
38 – Comune di Jovençon	147
39 – Comune di La Magdeleine	147
40 – Comune di La Salle	147
41 – Comune di La Thuile	148
42 – Comune di Lillianes	149
43 – Comune di Montjovet	149
44 – Comune di Morgex	149
45 – Comune di Nus	149
46 – Comune di Ollomont	149
47 – Comune di Oyace	150
48 – Comune di Perloz	150
49 – Comune di Pollein	150
50 – Comune di Pontboset	150
51 – Comune di Pontey	150
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	150
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	151
54 – Comune di Quart	151
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	151
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	151
57 – Comune di Roisan	152
58 – Comune di Saint-Christophe	152
59 – Comune di Saint-Denis	152
60 – Comune di Saint-Marcel	152
61 – Comune di Saint-Nicolas	153
62 – Comune di Saint-Oyen	153
63 – Comune di Saint-Pierre	153
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses	153
65 – Comune di Saint-Vincent	153
66 – Comune di Sarre	154
67 – Comune di Torgnon	154
68 – Comune di Valgrisenche	154
69 – Comune di Valpelline	155
70 – Comune di Valsavarenche	155
71 – Comune di Valtournenche	155
72 – Comune di Verrayes	156
73 – Comune di Verrès	156
74 – Comune di Villeneuve	157
ALLEGATO 18 – Unités des Communes valdôtaines	158
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	158
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	158
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	158

4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	159
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	160
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	160
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	160
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	160
ALLEGATO 19 – Amministrazioni periferiche dello Stato	161
ALLEGATO 20 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi	166
ALLEGATO 21 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso civico	167
ALLEGATO 22 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	168
ALLEGATO 23 – Questioni tra privati	179
ALLEGATO 24 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo	184

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2018, la settima Relazione annuale del mio mandato. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica di Difensore civico in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato Difensore civico per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2018.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo settimo anno di attività ho ricevuto personalmente i cittadini che si sono rivolti alla difesa civica.

Ho altresì cercato di diffondere la cultura della difesa civica, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Analogamente, ho consolidato ulteriormente i contatti con i colleghi delle altre Regioni, partecipando agli incontri periodicamente previsti, svolgendo altresì, dal 14 febbraio 2017 giorno dell'elezione da parte dell'Assemblea, le funzioni di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con incarico biennale, mandato poi riconfermato il 26 febbraio 2019 per ulteriori due anni. Il 21 maggio 2018, sono poi stato nominato *Osservatore* nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'*International Ombudsman Institute* (I.O.I.).

Ho inoltre confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo lezioni a più classi che si sono svolte a dicembre a Châtillon.

Questa Relazione, redatta e trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, e segnatamente con quelle degli undici anni precedenti, di cui gli ultimi sette esercizi sono stati rappresentati dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello internazionale, nazionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono esposti e commentati i casi trattati più significativi, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli dei sette ultimi anni.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, in particolare ai Presidenti del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines* tutti ormai convenzionati; ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica.

Infatti, la proposta di legge presentata a firma dei Senatori Manconi e Mazzoni, volta ad istituire il Garante nazionale dei diritti umani, già oggetto di discussione a dicembre 2015 e a gennaio 2016 del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano che ha proposto un emendamento volto a raccordarne l'attività, non è stata ripresentata in questa XVIII legislatura.

Nel corso della seduta del 14 febbraio 2017, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha dapprima approvato il nuovo Regolamento dell'associazione – redatto dal Difensore civico valdostano – che ha visto la variazione della denominazione del Coordinatore a Presidente del Coordinamento nazionale stesso nonché l'introduzione delle due nuove figure di Vice Presidenti. Nella stessa riunione il Difensore civico valdostano è stato eletto Vice Presidente del Coordinamento medesimo, con incarico biennale. L'Ufficio di Presidenza è altresì composto dal Difensore civico della Regione Abruzzo, Fabrizio Di Carlo, in qualità di Presidente e dal Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, Daniela Longo, in qualità di Vice Presidente.

Il Difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, in qualità di Vice Presidente del Coordinamento nazionale, insieme ai suoi colleghi dell'Ufficio di Presidenza, era stato ricevuto giovedì 16 marzo 2017, a Roma, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Onorevole Sandro Gozi. Finalizzato ad illustrare le criticità derivanti dall'assenza, nell'Ordinamento italiano, della figura del Difensore civico nazionale, assenza che comporta il difetto di tutela per i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, quest'incontro ha permesso innanzitutto di caldeggiare una soluzione per colmare questa lacuna, e nel contempo di presentare una proposta normativa nel senso della previsione dell'attribuzione delle competenze del Difensore civico nazionale, nelle more, al Coordinamento nazionale medesimo.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che lascia del tutto privi di tutela i

ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto, come si è già avuto modo di illustrare, si colloca la Carta di Ancona (Allegato 4), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il 18 dicembre 2013. Tale atto raccomanda, *in primis*, al Parlamento nazionale “di adeguarsi” ai documenti internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e degli altri Organismi regionali “istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale” e “di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedimentali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione”. Alle Regioni invece raccomanda di prevedere “il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa” e “normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito”.

La posizione espressa dal citato Coordinamento nazionale ha trovato autorevole avallo in numerosi documenti internazionali adottati dalle Nazioni unite, dal Consiglio d'Europa – Istituzione che da sempre attraverso gli atti del Congresso dei Poteri locali e regionali considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella Relazione di questo Ufficio relativa al 2007 – e dall'Unione europea.

Significative paiono, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 48/134 del 1994 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 6) e la Risoluzione 327/11 nonché la Raccomandazione n. 309/2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Allegati 7 e 8), ampiamente illustrate nella Relazione di questo Ufficio relativa al 2012, nonché la Risoluzione n. 1959/2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Allegato 9) e la Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 10) che raccomandano l'istituzione di un Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le controversie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e

invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Inoltre, sia l'Unione europea che il Consiglio d'Europa impongono agli Stati che chiedono di fare parte delle due Organizzazioni di rispondere ad una serie di parametri di democraticità e rispetto dei diritti fondamentali, fra cui l'istituzione del Difensore civico. L'Italia, uno degli Stati fondatori di entrambe le Organizzazioni, non solo è priva di tale figura a livello nazionale, ma anche di un sistema di difesa civica omogeneo in tutte le Regioni.

Il Coordinamento nazionale, anche nel corso del 2018, ha concretamente operato per accrescere il ruolo e il peso della difesa civica, reclamando, da un lato, la nomina del Difensore civico nazionale, e, dall'altro, in carenza di ciò, la piena legittimazione del Coordinamento medesimo a rappresentare la difesa civica quale idoneo e naturale interlocutore presso le Istituzioni.

Nell'incontro svoltosi a Roma l'11 luglio 2018, per ovviare all'assenza della difesa civica a livello nazionale, il Coordinamento nazionale ha approvato il testo definitivo della proposta di legge quadro su *Difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale*, stesa dal Difensore civico valdostano e unanimemente condivisa (Allegato 3). Tale proposta prevede l'istituzione di tale figura in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione italiana (Allegato 2) e in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con gli indirizzi elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni unite e dal Consiglio d'Europa (Allegati 6, 7 e 8). Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di Amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli Enti pubblici non territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato, dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale; per converso, le Amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ne sono escluse. Egli assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa esercitando funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione. Inoltre, egli assicura idonee forme di collaborazione, senza rapporto gerarchico, con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali, e promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente.

Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti menzionati in precedenza. Questi interviene su istanza di parte oppure anche di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale. Nell'istruttoria, il Difensore civico nazionale invita le Amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio. Le Amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento. Qualora l'Amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto. Quindi egli informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali e ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale. Egli è altresì tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica. È nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza, e resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento. Per quanto attiene alle relazioni istituzionali, il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni. Egli collabora altresì all'attività

delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela. Promuove inoltre rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Nell'incontro svoltosi a Roma il 29 novembre 2018, tra i due delegati del Coordinamento nazionale – il Difensore civico dell'Abruzzo in qualità di Presidente del Coordinamento stesso e il Difensore civico valdostano in qualità di Vice presidente – e il Vice Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, delegato della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Devid Porrello, – così come riferito nel corso della successiva seduta del 19 dicembre del Coordinamento nazionale – quest'ultimo, ribadita la piena disponibilità ad occuparsi delle problematiche riguardanti la difesa civica italiana vista anche l'intenzione della Conferenza di promuovere un evento di tipo seminariale sulle medesime questioni da tenersi verso il mese di marzo, conferma innanzi tutto l'interesse della Conferenza all'attribuzione al Difensore civico regionale della tutela del diritto alla salute individuando prerogative omogenee in ogni Regione. Condivide, altresì, l'opportunità dell'istituzione del Difensore civico regionale anche nelle Regioni che, per ragioni diverse, non hanno istituito o nominato tale figura e della necessità ormai improrogabile della nomina di un Difensore civico nazionale, assicurando l'impegno in tale senso da parte della Conferenza. Il Coordinamento ha quindi preso atto con soddisfazione di quanto riferito e dà mandato al Presidente e ai due Vice Presidenti di attivarsi nel senso auspicato nell'incontro.

Nel corso dell'anno 2018, il Coordinamento nazionale ha anche affrontato altri temi fra i quali: gli adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla protezione dei dati personali; le *best practices* in tema di accesso civico; i rapporti tra i Difensori civici e gli Enti locali.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – sono intervenute alcune modifiche negli ordinamenti giuridici regionali per quanto attiene la difesa civica.

Si segnala, a tale proposito, che l'Assemblea legislativa della Regione Campania, con legge regionale 11 aprile 2018, n. 16, ha provveduto all'attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). Di conseguenza, il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di

prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Acquisiti gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e verificata la fondatezza, interviene a tutela del diritto lesso, sia invitando l'Amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale istitutiva del Difensore civico regionale campano. Nell'esercizio della sua funzione di Garante, il Difensore civico può compiere visite ispettive oppure avvalersi della collaborazione della Struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale e, per lo svolgimento di tali funzioni si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista per la difesa civica regionale eventualmente incrementata. Il Difensore civico presenterà annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, anche il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, nella quale segnalerà all'Assemblea legislativa anche eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

Nell'intento del legislatore, la soluzione adottata di raggruppare in un'unica figura la difesa civica e la tutela del diritto alla salute potrà assicurare, ad un costo contenuto, un giusto equilibrio tra gli interessi di quanti operano in ambito sanitario e dei cittadini che devono poter confidare in un sistema di tutele per l'assistenza tanto sicuro quanto efficace e accessibile.

Per converso, la Regione Abruzzo, con legge regionale 2 agosto 2018, n. 24, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, ha optato per l'istituzione di una seconda figura, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza le cui funzioni e attività sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale. Queste due figure, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Per altro, l'Assemblea legislativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol, con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), ha stabilito all'articolo 17 che lo statuto comunale può prevedere l'Istituto del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto ne disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi nonché i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta comunale. In caso di costituzione di Unione di Comuni, lo statuto dell'Unione può prevedere, fra l'altro, un unico Difensore civico per tutti i Comuni partecipanti all'Unione medesima. Lo statuto può altresì prevedere che tale Istituto venga attivato mediante convenzione con il Difensore civico operante nel territorio della Provincia

autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un Comune che abbia già istituito il Difensore civico. Inoltre, l'articolo 161 della stessa legge regionale prevede la possibilità di nominare il Difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione quale terzo componente, con funzione di presidente, della commissione incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i sindaci.

Infine, l'Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia, che, come si ricorda, dopo una tradizione di difesa civica più che venticinquennale, con legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, *Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21*, aveva abolito la figura del Difensore civico, inopinatamente collocata fra i costi della politica che andavano ridotti, nel 2014 per converso, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, aveva istituito la figura del Garante regionale dei diritti della persona, costituito in collegio, composto dal Presidente che esercitava funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, mentre i due componenti esercitavano le funzioni di garanzia, il primo, per le persone private della libertà personale e, il secondo, per le persone a rischio di discriminazione. Nell'esercizio in esame, con legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23, avente ad oggetto *Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale*, con i commi 1 bis. e 1 ter. dell'articolo 1, viene nuovamente istituita la figura del Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità, senza alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, svolgendo la sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, egli interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statuari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende dipendenti, gli enti delegatari di funzioni regionali. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti menzionati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità. Mentre di sua iniziativa, può intervenire presso gli enti citati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività. La sua azione può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni. Qualora nello

svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della pubblica Amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione. Gli interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della pubblica Amministrazione regionale possono richiedere il suo intervento, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale. Trascorso tale termine, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Inoltre, l'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia. Nel contempo, con la stessa norma, il Garante regionale dei diritti della persona da organo collegiale diviene organo monocratico esercitando pertanto la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

Sempre in ambito regionale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Difensori civici: da febbraio il Difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini; il Difensore civico della Regione Campania, Francesco Eriberto D'Ippolito, eletto nel febbraio, poi sostituito dal mese di luglio da Giuseppe Fortunato; il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, Carlotta Marù, nominata a giugno.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

Come questo Ufficio ha avuto modo di illustrare compiutamente più volte in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale nel territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio della Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Nel corso del 2018, il Comune di Courmayeur ha sottoscritto la convenzione con il Consiglio regionale, consentendo, quindi, ai propri amministrati la possibilità di usufruire del servizio di difesa civica.

Con quest'ultimo convenzionamento, a fine 2018, tutti gli 82 Enti locali valdostani sono convenzionati, ossia i 74 Comuni e le 8 *Unités des Communes valdôtaines* (Allegati 11 e 12).

Finalmente è stato raggiunto l'obiettivo che questo Ufficio si era posto già dal 2007, ossia quello di fornire il servizio di difesa civica all'insieme dei cittadini valdostani.

Come già più volte rappresentato, l'Ufficio di difesa civica si pone con spirito di collaborazione verso gli Enti, nel senso che il suo intervento è finalizzato alla risoluzione delle problematiche sollevate dai cittadini e, quindi, ad evitare inutili e onerosi contenziosi. Attraverso il convenzionamento, i Comuni, in sostanza, assicurano ai loro amministrati un servizio, che si caratterizza per l'informalità del rito, la speditezza e, non da ultimo, la gratuità.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata modificata dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011.

Si ricorda, come già illustrato nelle sei ultime Relazioni, che per quanto interessa in questa sede, la legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge ha accresciuto le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate in distinta Relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati restano invariati in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio; essi sono finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, e sono stati illustrati compiutamente nella Relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2018, l'Ufficio ha trattato 1024 casi, di cui non conclusi 2 del 2016 e 40 del 2017.

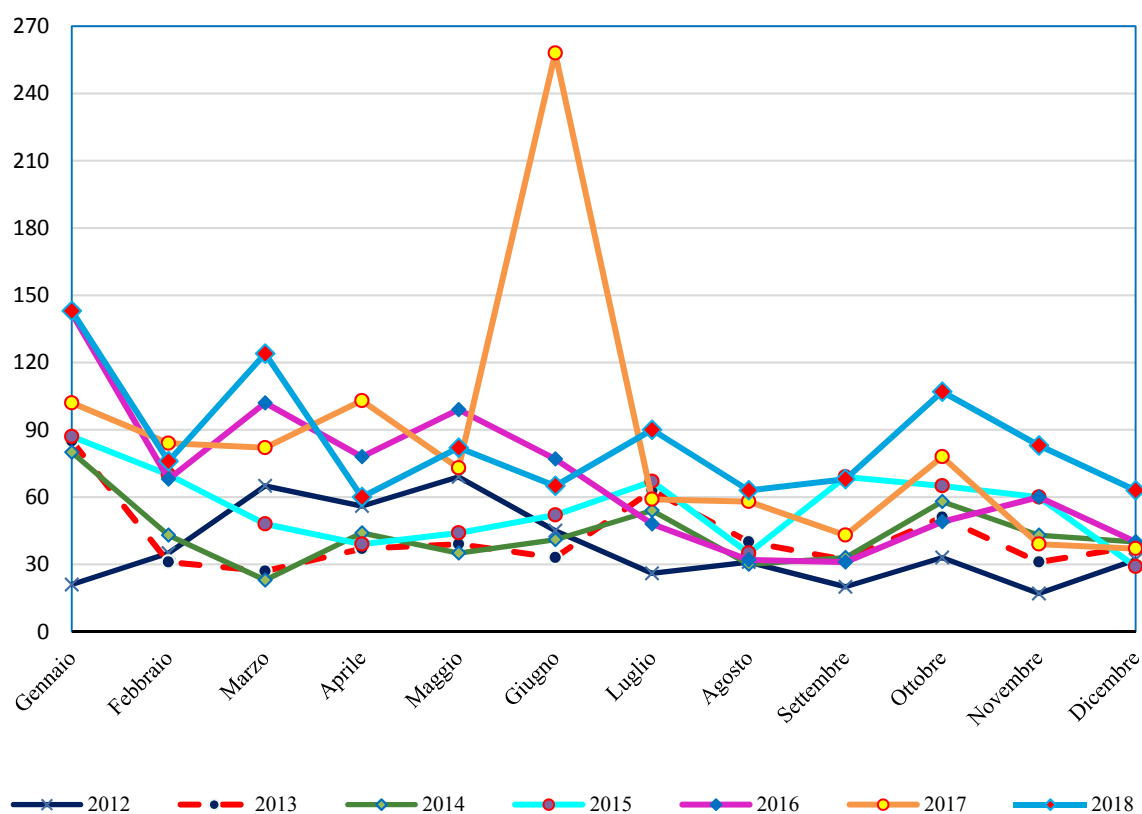
I casi non ancora conclusi ammontano a 116, anche in ragione di istanze collettive, di cui 2 aperti nel 2017 e 114 nel 2018.

Il confronto con i dati riferiti ai sei anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un ulteriore, anche se di sole 8 unità, incremento della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), anche frutto di istanze collettive, quantificabile nello 0,78% in relazione al 2017; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2018, il lieve incremento rispetto al 2017 è quantificabile nell'1,13%. L'incremento, dall'anno 2012, risulta pari ad oltre il 127%.

TABELLA 1 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2018.

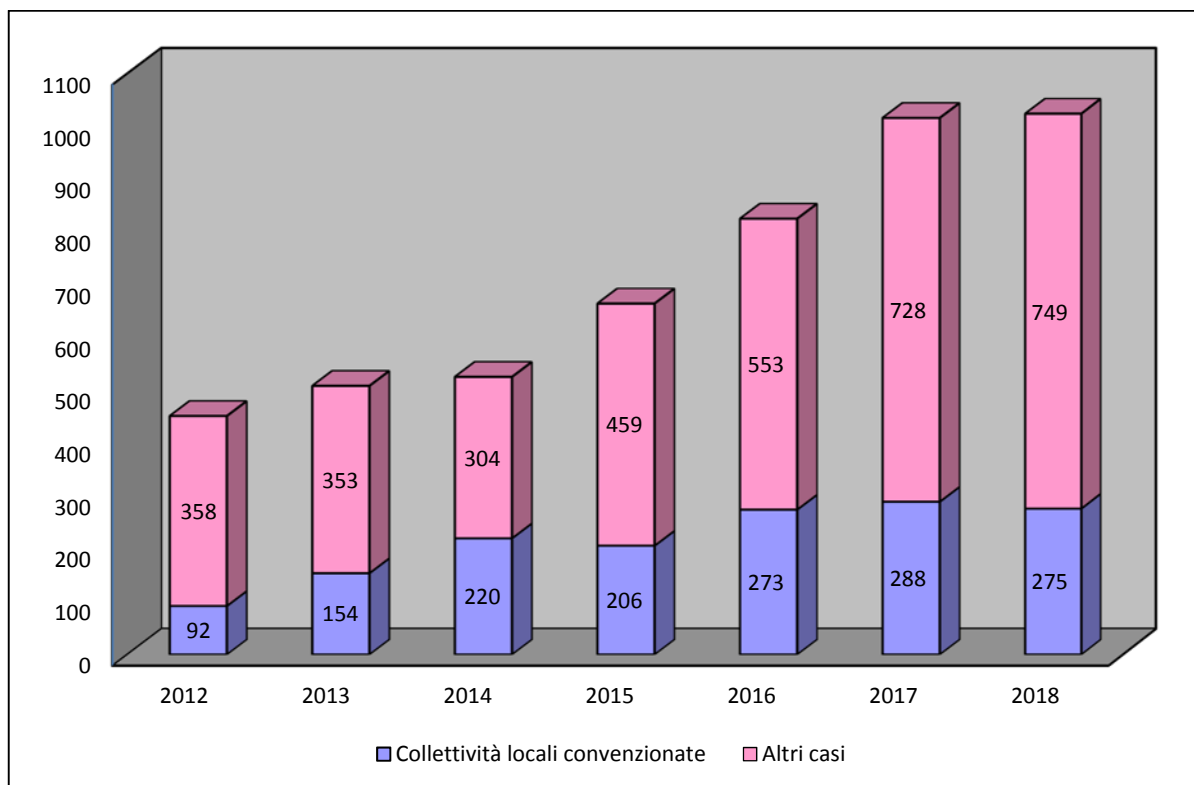
Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	450	446	410	40
2013	507	467	476	31
2014	524	493	475	49
2015	665	616	614	51
2016	826	775	781	45
2017	1016	971	974	42
2018	1024	982	908	116

Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2012 al 2018 – Distribuzione per mese.

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali convenzionati sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un lieve decremento in termini numerici anche se di sole 13 unità dei casi trattati

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2012 al 2018.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2. Da quest'ultima si evince che, dopo quattro anni consecutivi (2013-2016) in cui si era registrata una prevalenza dei Comuni e dopo il 2017 in cui si era ritornati ad avere la prevalenza della Regione, l'esercizio in esame riconferma i Comuni al primo posto – 230 casi – pur avendo registrato anche quest'anno un decremento – pari a 10 unità e 2 punti percentuali. È altresì da evidenziare che si è ritornati all'originaria suddivisione dei casi, eliminando cioè l'allegato, aggiunto nel 2016, che ricomprendeva i casi relativi ai Comuni valdostani non ancora convenzionati, per cui non di competenza del Difensore civico regionale. Infatti, dal 3 agosto 2018 tutti i gli Enti locali valdostani hanno sottoscritto la convenzione. Pertanto i casi relativi al Comune di Courmayeur antecedenti detta sottoscrizione sono stati riportati nella tabella relativa al Comune ai quali è stata debitamente attribuita nota esplicativa. Questi Enti locali sono poi seguiti rispettivamente: dalle Amministrazioni ed Enti fuori competenza, anche quest'anno in aumento numerico – rispetto al 2017 di 44 unità e di 4 punti percentuali; dalla Regione – 156 casi – che ha più che dimezzato i casi ad essa riferiti con una diminuzione pari a 180 unità e 18 punti percentuali, dovuta principalmente al venir meno dell'effetto di tre istanze collettive relative a 64 unità ciascuna che nel 2017 avevano fatto lievitare i casi ad essa ascritti; dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che ha registrato anch'essa un incremento numerico di 42 unità e di 4 punti percentuali; dagli Enti, Istituti, Aziende, Consorzi dipendenti dalla Regione che hanno registrato un notevole incremento di dieci punti percentuali, passando da 14 a 113 casi trattati nell'anno in esame, principalmente per effetto di alcune istanze collettive; dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, in incremento numerico rispetto al 2017 di 23 unità e di 2 punti percentuali; ed, infine, dalle *Unités des Communes valdôtaines*, che per converso sono in lieve diminuzione di sole 3 unità e di un punto percentuale. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità – 123 casi – è aumentata in termini numerici di 8 unità e di un punto percentuale rispetto a quella dell'anno precedente.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2018.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d’Aosta	156	15%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	113	11%
3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	114	11%
4 – Comuni valdostani convenzionati	230	22%
5 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	45	4%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	77	7%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	187	18%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	123	12%
Totale	1046*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'ordinamento (370 casi), a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i tributi (61 casi), fra i quali anche quelli locali (24 casi), le sanzioni amministrative (23 casi), i servizi pubblici, la circolazione stradale e i beni pubblici (ciascuno 20 casi), i danni (18 casi), la residenza (16 casi), seguito dal settore dell'organizzazione (134 casi), segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (125 casi), nonché dai settori dell'assetto del territorio (62 casi) che ricomprende tra l'altro l'edilizia (46 casi), l'urbanistica (11 casi) e le espropriazioni (5 casi), della sanità (34 casi) principalmente per servizi sanitari (32 casi), e ancora dell'istruzione, cultura e formazione professionale (20 casi) che ricomprende, tra le altre materie, l'istruzione (7 casi), i beni e le attività culturali (6 casi), il personale docente (5 casi) e la formazione professionale (2 casi).

Particolare rilievo ha il settore dell'assistenza sociale che ha registrato nel suo complesso un cospicuo incremento numerico, dovuto principalmente ad istanze collettive, passando dai 134 casi dell'anno 2017 ai 206 dell'esercizio in esame: trattasi di casi principalmente per emergenza abitativa pubblica (122 casi), per politiche sociali (45 casi), nonché per previdenza e assistenza (30 casi). Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza (4 casi) e dell'immigrazione (1 caso) che quest'anno hanno fatto registrare un decremento di 14 unità.

Un lieve decremento pari a 13 unità, infine, è emerso nelle istanze complessive rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti all'edilizia (43 casi), ai tributi locali (23 casi), alle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi (19 casi), ai beni pubblici (17 casi), alla residenza (16 casi), alla circolazione stradale e alla viabilità (ambedue 13 casi), all'emergenza abitativa (12 casi), all'urbanistica (10 casi), ai servizi pubblici e ai danni (ambedue 9 casi), nonché alle sanzioni amministrative (6 casi).

Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio sono stati esaminati anche 6 casi relativi a richieste di riesame del diniego dell'accesso documentale e 1 caso relativo a richieste di riesame del diniego dell'accesso civico.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica
Anno 2018.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	44	5%
2 – Agricoltura e risorse naturali	16	2%
3 – Ambiente	6	1%
4 – Assetto del territorio	62	7%
5 – Attività economiche	8	1%
6 – Edilizia residenziale pubblica	122	13%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	20	2%
8 – Ordinamento	370	40%
9 – Organizzazione	134	14%
10 – Politiche sociali	45	5%
11 – Previdenza e assistenza	30	3%
12 – Sanità	34	4%
13 – Trasparenza	9	1%
14 – Trasporti e viabilità	22	2%
15 – Turismo e sport	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.		

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23); come già per i precedenti sei anni è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento normativo e amministrativo (Allegato 24).

Essendo ormai, come si è detto, tutti gli Enti locali valdostani convenzionati, come già in precedenza illustrato, si è deciso di sopprimere l'allegato, inserito nel 2016, che dava conto

dei casi fuori competenza relativi alle Amministrazioni locali valdostane non convenzionate, e nel contempo, al fine di dare conto di tutti i casi attinenti il Comune di Courmayeur – il cui convenzionamento è stato perfezionato in data 3 agosto 2018 – quindi anche di quelli esposti dai cittadini e non trattati dall'Ufficio prima di tale data vengono riportati nell'apposita suddivisione relativa ai Comuni convenzionati con debite annotazioni.

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

3. I casi più significativi.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI MONTJOVET

Caso n. 184 – Atto pubblicato nell'albo pretorio *on line* – visione di allegato – periodo di pendenza di pubblicazione – accesso documentale – insussistenza – visione da parte dei cittadini – sussistenza – Comune di Montjovet.

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Ha formulato richiesta di accesso al Comune di Montjovet, in qualità di confinante, alla documentazione afferente il permesso di costruire rilasciato al vicino.

Il Difensore civico spiega che la qualità di proprietario confinante costituisce titolo ed interesse al diritto di accesso documentale.

Il cittadino, tuttavia, puntualizza che è ancora pendente il periodo di pubblicazione all'albo pretorio digitale.

Il Difensore civico precisa che, in questo caso, non trattasi di accesso documentale ma di esame in pendenza della pubblicazione e in questi termini interviene presso il Comune.

In effetti, come ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Ancona, Sezione Prima, con la Sentenza 7 novembre 2014, n. 923, in materia di rilascio dei titoli edilizi esistono specifiche disposizioni di legge e regolamentari che, in base alla norma discendente dall'articolo 31 della legge 1150/1942, modificato dalla legge 765/1967, meglio nota come "legge ponte", sanciscono un regime di pubblicità molto più esteso rispetto a quello previsto dalla legge n. 241/1990, cioè l'accesso documentale.

Nello specifico, l'articolo 20, comma 6, del Testo Unico n. 380/2001, stabilisce che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire, con riferimento, altresì, all'articolo 27, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

In sintesi, in costanza di pubblicazione, qualsiasi cittadino può procedere all'esame della documentazione sottesa all'avviso dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio.

Il Comune, pur premettendo una posizione differente dal punto di vista giuridico, ha consentito al cittadino la visione, senza l'attivazione della procedura di accesso documentale.

COMUNE DI QUART

Casi nn. 568-569 e 570-571 – I.M.U. – terreni edificabili vincolati – valore impositivo – Comune di Quart.

Si sono rivolte all'Ufficio due cittadine, per rappresentare quanto segue.

Sono stati loro notificati, da parte del Comune di Quart, avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2012 e 2013, a titolo di I.M.U.

Le rettifiche riguardavano il valore di aree edificabili soggette a vincoli.

Le cittadine rilevavano come l'intervenuta edificabilità non fosse mai stata comunicata e quindi non fossero dovuti interessi e sanzioni. Inoltre, il Comune contestava, con i predetti avvisi, ai fini delle riduzioni d'imposta spettanti, la mancata autocertificazione dei vincoli che, però, riguardavano atti e informazioni in possesso dell'Ente.

Il Comune replicava che non si trattava di intervenuta edificabilità ma soltanto di variazione del valore di un cespite già edificabile. Inoltre, insisteva sulla mancata presentazione di autocertificazione.

Interveniva il Difensore civico.

Il Comune espungeva un'area edificabile, che non ne possedeva le caratteristiche. Per quanto concerne gli altri cespiti, i valori individuati dal Comune erano in linea con quelli dichiarati dalle cittadine in una dichiarazione ai fini fiscali. Si rendeva disponibile, per il futuro, a riesaminare la questione, sulla base di una perizia che attestasse l'eventuale perdita di valore dei cespiti.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO**Caso n. 723 – Crediti verso impresa fallita – incapacienza attivo fallimentare – conseguenze – Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Ha ricevuto una nota di Agenzia delle Entrate-Riscossione, concernente l'utilizzo di un credito a compensazione di debito che riteneva estinto: il debito tributario afferiva a crediti verso impresa fallita e l'attivo fallimentare si era rivelato incapiente.

Il Difensore civico effettuava gli opportuni approfondimenti con l'Agenzia delle Entrate in ordine all'attualità del predetto debito.

Effettivamente, risultava dalla conclusione della procedura fallimentare che il cittadino non aveva ricavato alcunché dalla ripartizione dell'attivo.

Senonché, il cittadino non aveva seguito la corretta procedura tributaria. Il cittadino, cioè, avrebbe dovuto dichiarare i ricavi e versare le relative imposte, emettendo successivamente una nota di credito, dimostrando che dalla procedura concorsuale non aveva ricevuto utili.

Il Difensore civico ha quindi consigliato al cittadino, dopo avergli illustrato le recenti modalità di estinzione del debito, con particolare riferimento alla “rottamazione” delle cartelle di pagamento, di esperire la procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012, in ragione delle sue condizioni economiche.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI CHÂTILLON

Caso n. 378 – Diniego di accesso documentale – interesse diretto, concreto e attuale – qualità di diretto interessato – sussiste – Comune di Châtillon.

Un cittadino ha formulato richiesta di accesso documentale al Comune di Châtillon, in quanto diretto interessato, a segnalazione concernente contestato abuso edilizio.

Il Comune restava silente, per cui maturava il silenzio-diniego.

Il cittadino richiedeva il riesame del diniego.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione della documentazione, come prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 40, legge regionale 19/2007 e successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di atti che concernono precipuamente la sua posizione di diretto interessato. In particolare, valga quanto segue. Il cittadino è stato invitato a procedere alla rimozione o alla regolarizzazione se previsto di alcuni suoi beni. Appare evidente come la conoscenza del documento richiesto sia “necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici”, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, legge regionale 19/2007. Il diritto di accesso prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa

di propri interessi diretti; si ponga attenzione all'avverbio "comunque", che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

L'articolo 42, comma 1, legge regionale 19/2007 contiene poi l'elencazione di documenti, in seguito meglio declinati con regolamento regionale, sottratti all'accesso, tra cui non figurano quelli esposti all'odierno scrutinio. Il successivo comma 3, riprendendo lo spirito e la forma degli articoli 59 e 60, decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, detta alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabilisce il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di dati di tal fatta.

Siamo, in sostanza, trattandosi di documento di carattere squisitamente edilizio, in presenza di dati personali *tout court*.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione dei documenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

COMUNE DI GRESSAN

Caso n. 42 – Diniego di accesso documentale – interesse diretto, concreto e attuale – qualità di proprietario confinante – sussiste – Comune di Gressan.

Un cittadino ha formulato richiesta di accesso documentale al Comune di Gressan, in quanto proprietario confinante, alle pratiche edilizie relative al permesso di costruire rilasciato al vicino.

Il Comune riscontrava negativamente l'istanza e il cittadino richiedeva il riesame del diniego al Difensore civico.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione della documentazione, come prevede il comma 1, lettera b), dell'articolo 22, legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di atti che concernono precipuamente la sua posizione di proprietario limitrofo, come da Giurisprudenza acclarata (si veda T.A.R. Toscana, Sezione III, 7 dicembre 2012, n. 1993).

L'articolo 24, comma 1, legge 241/1990 contiene poi l'elencazione di documenti sottratti all'accesso, tra cui non figurano quelli esposti all'odierno scrutinio.

Il successivo comma 7 prevede che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all’avverbio “comunque”, che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Il comma in argomento prosegue disponendo che “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, con ciò riprendendo le norme del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della *privacy*, che dettano alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabiliscono il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di dati di tal fatta.

Siamo, in sostanza, trattandosi di documenti di carattere squisitamente tecnico, in presenza di dati personali *tout court*.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all’ostensione dei documenti, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, come da prassi consolidata, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico in un edificio privo di barriere architettoniche.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle quattro precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità. In data 2 maggio 2016 è avvenuto il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio 2016, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è stato composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo erano state garantite dallo stesso Difensore civico.

A far data dal 5 dicembre 2018, un altro istruttore amministrativo è stato trasferito presso l'Ufficio di Difesa civica e si occuperà dell'esame dei reclami.

Questa integrazione dell'organico è stata quanto mai necessaria per far fronte anche al notevole incremento di attività registrato negli ultimi sette esercizi dalla difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 148.000, ossia euro 200 in meno rispetto al 2017 (mentre erano di euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013, euro 171.000 nel 2014 e nel 2015, euro 160.000 nel 2016 nonché di euro 148.200 nel 2017), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa 10% della somma stanziata.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato sufficiente ad assicurare le attività essenziali del Difensore civico, anche nella funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Quest'anno il Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché, come si è detto, il 14 febbraio 2017 ha accettato con spirito di sacrificio l'incarico biennale di Vice Presidente del Coordinamento nazionale stesso perché si è ritenuto indispensabile assicurare sostegno all'organismo di difesa civica nella realizzazione delle iniziative da mettere in campo per sensibilizzare le Istituzioni in merito ai principi riaffermati anche nella Carta di Ancona (Allegato 4), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale il 18 dicembre 2013, i cui contenuti sono ampiamente illustrati nel primo capitolo di questa Relazione.

Inoltre, il 12 luglio il Difensore civico valdostano ha partecipato al convegno su *Accesso civico, riservatezza e organi di garanzia*, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che si è tenuto a Roma il 12 luglio 2018 presso il Senato della Repubblica.

Questo convegno ha fornito importanti spunti in merito ad argomenti di attualità come la nuova trasparenza amministrativa e il ruolo della difesa civica, trasparenza, accesso e privacy: obblighi e limiti alla luce del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, nonché le asimmetrie del F.O.I.A. italiano e i correttivi necessari.

In data 9 novembre, il Difensore civico valdostano ha partecipato a Trento, in qualità di relatore e di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, portando la sua esperienza alla tavola rotonda sul tema *Diritto di accesso – Normative e esperienze dei tre territori dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino*, organizzato dal Difensore civico-Garante dei Minori della Provincia autonoma di Trento. Dopo una approfondita discussione sulla legislazione europea e locale relativa all'accesso ai documenti e alla protezione dei dati, i partecipanti hanno riconosciuto che è molto difficile per l'Amministrazione pubblica trovare il giusto equilibrio tra il diritto di accesso agli atti o l'obbligo di fornire informazioni e il diritto alla protezione dei dati e hanno altresì convenuto in linea di principio che le decisioni sull'accesso agli atti devono essere valutate caso per caso e, se possibile, concesse, anche se parti del procedimento amministrativo o alcune parti del provvedimento sono oscurate o non consegnate per proteggere i dati personali.

Sul versante comunitario, ad iniziativa della Mediatrice europea, Emily O'Reilly, l'8 e 9 marzo si è tenuta, a Bruxelles, la Conferenza annuale della Rete europea dei Difensori civici, articolata in quattro sessioni. Dopo una prima sessione pubblica mattutina incentrata su un argomento di ampio respiro quale *Il futuro dell'Unione europea: che tipo di Europa? Come garantire una società inclusiva e giusta per i cittadini*, la sessione pomeridiana è stata incentrata sulle *Sfide attuali e future per i Difensori civici*, e si è articolata in tre gruppi di lavoro su: i *social media*, le *minoranze* e le *migrazioni*. Questi gruppi hanno rispettivamente analizzato e cercato di dare delle risposte su *Come migliorare le attività di comunicazione dei Difensori civici*, questo a completamento delle prime analisi compiute nella Conferenza del 2017 sull'impatto del mondo digitale nell'esercizio dei diritti e nell'accesso ai servizi pubblici; *Come affrontare problematiche specifiche* quali ad esempio quelle delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender (L.G.B.T.), dei Rom e di altre minoranze; e, infine, *Quali le migliori pratiche per una soluzione concreta dei problemi legati all'integrazione dei rifugiati e dei migranti*.

Nel secondo giorno, prima della presentazione dei risultati dei tre gruppi di lavoro, è stato affrontato il tema della *Risoluzione dei problemi transfrontalieri dei cittadini dell'Unione europea* nell'ambito del quale sono stati illustrati alcuni Organismi europei che possono essere di ausilio ai cittadini e alle imprese europee, come ad esempio la *Commissione per le petizioni del Parlamento europeo* e il servizio *SOLVIT*, utile quest'ultimo in caso di norme o decisioni inique e obblighi amministrativi discriminatori che possono rendere la vita difficile a chi vuole risiedere, lavorare o avviare un'attività in un paese dell'Unione europea diverso dal proprio.

Tale Conferenza si iscrive nel quadro delle attività della Rete europea dei Difensori civici, Rete che si compone di oltre 95 uffici in 36 paesi europei. Essa comprende i Difensori civici nazionali e regionali, e Organi analoghi degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi

candidati ad entrare nell'Unione europea e di altri Paesi dello Spazio economico europeo nonché la Mediatrice europea e la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

La partecipazione alla Conferenza 2018 si è dimostrata un'occasione particolarmente proficua non solo per confrontare l'esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri *Ombudsmen* e Mediatori d'Europa e consolidare la collaborazione con i colleghi, ma anche per raccogliere importanti indicazioni in ordine alle concrete modalità con cui i Difensori civici possono rivolgersi alla Mediatrice europea per proporre quesiti afferenti all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'Unione europea la cui soluzione si rende necessaria per la gestione dei casi affidati alle loro cure, ai quali questa potrà, a seconda della loro natura, rispondere direttamente o per il tramite della Commissione europea, nella sua qualità di Organo "custode dei Trattati".

Istituita nel 1996, la Rete è progressivamente diventata un valido strumento di collaborazione per i Difensori civici e il loro personale, un meccanismo efficace di cooperazione nell'esame dei casi. Tale Rete è particolarmente importante per la Mediatrice europea poiché le consente di trattare in maniera pronta ed efficace le denunce che esulano dal suo mandato in quanto di competenza di singoli Difensori civici nazionali o regionali. La condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche è possibile grazie a seminari, incontri, alla redazione di un bollettino periodico, a un forum di discussione elettronico nonché a un quotidiano virtuale. Si sono rilevate parimenti efficaci nel potenziamento della Rete anche le visite della Mediatrice europea negli Stati membri e nei Paesi in via di adesione, organizzate da vari Difensori civili.

La Mediatrice europea mette a disposizione dei membri della Rete europea dei Difensori civici un servizio di *Extranet*, che comprende una serie di forum di discussione e di condivisione di documenti. Questi strumenti si sono dimostrati utili per gli Uffici dei Difensori civici della Rete, che regolarmente pubblicano domande e risposte su importanti questioni di diritto comunitario. L'*Extranet* propone anche l'*Ombudsman Daily News*, un servizio elettronico di notizie del Mediatore che è pubblicato nei giorni feriali e che contiene articoli, comunicati stampa e annunci degli Uffici di tutta la Rete. L'*Extranet* contiene anche un elenco autorevole e aggiornato di Difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati a divenire membri dell'Unione europea nonché di alcuni altri Stati europei.

Sempre sul versante internazionale, si ricorda l'incontro, avvenuto a Milano il 15 marzo 2018, tra il Síndic de Greuges de Catalunya – il Difensore civico della Catalonia –, Rafael Ribó I Massó, nella sua veste di Presidente della Sezione Europa dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I. - *International Ombudsman Institute*), e una delegazione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, composta dai due Vice Presidenti – il Difensore civico valdostano e la Difensora civica della Provincia autonoma di Trento, Daniela Longo –, unitamente alla Difensora civica

della Provincia autonoma di Bozen, Gabriele Morandell, e al Difensore civico della Regione Lombardia, Carlo Lio. Nel corso della riunione sono stati dibattuti vari temi fra i quali la situazione della difesa civica in Italia ove permane l'assenza di un Difensore civico nazionale nonché l'attività e gli obiettivi propri dell'I.O.I. È stata altresì valutata la possibilità, per il Coordinamento nazionale, di essere rappresentato all'interno del Comitato esecutivo europeo della Sezione europea dell'I.O.I. con la veste di osservatore, al fine di rappresentare il punto di vista della difesa civica italiana e di portare un fattivo contributo all'esame e all'approfondimento dei temi oggetto di intervento di detto Istituto. Si è altresì ipotizzata l'organizzazione, nell'autunno 2019, di un *workshop* in Italia, sul tema del *Lavoro in rete*. Tale *workshop* si terrà invece in Valle d'Aosta il 28 e 29 marzo 2019, organizzato autonomamente dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'incontro di Milano di cui sopra è stato anche il preludio alla partecipazione alla Conferenza dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.) che si è svolta a Gasteiz-Vittoria in Euskadi-Paesi Baschi dal 16 al 17 maggio sul tema generale *La buona governance ambientale: il ruolo delle istituzioni dei difensori civici nella difesa dei diritti ambientali*. I partecipanti hanno analizzato vari argomenti fra i quali: *Il diritto ad un ambiente sano come diritto fondamentale, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; Il ruolo delle istituzioni dei Difensori civici nella materializzazione del principio di buona governance ambientale; Il ruolo delle istituzioni dell'Ombudsman nel controllo ambientale, i cambiamenti climatici e la transizione verso un modello energetico sostenibile; La Convenzione di Aarhus¹: il ruolo delle istituzioni del mediatore nel processo decisionale in materia ambientale; La creazione di reti da parte delle Istituzioni di Ombudsman per una società sostenibile; Il ruolo delle istituzioni degli Ombudsman nell'applicazione di misure volte a preservare le risorse naturali e la biodiversità.*

In questa occasione, il Difensore civico della Valle d'Aosta è poi effettivamente stato nominato "Guest", cioè osservatore, nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'*International Ombudsman Institute* (I.O.I.), l'organizzazione più rilevante in ambito mondiale in tema di difesa civica, nell'ambito della quale vengono definite le linee di azione riguardo alle questioni di attualità internazionale. È stato un ulteriore motivo di soddisfazione: a livello personale e per il riconoscimento del ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bozen che, come si ricorda, il Difensore civico valdostano rappresenta quale Vice Presidente, nonché della difesa civica valdostana. In queste due vesti, il neo-osservatore intende portare l'esperienza maturata in questi anni, insistendo per la valorizzazione dei principi di sussidiarietà e di prossimità che stanno alla base della funzione e del concetto stesso di difesa civica.

¹ *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, firmata nella cittadina di Aarhus, in Danimarca, nel 1998 ed è entrata in vigore nel 2001.

Il Difensore civico valdostano ha così partecipato in veste di neo-osservatore a Bruxelles dal 1° al 3 ottobre 2018 alla Conferenza quadriennale della *Regione europea* dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.), organizzata presso il Senato belga dall'Ufficio del Difensore civico federale, composto da Catherine De Bruecker e Guido Herman rispettivamente Difensora civica francofona e Difensore civico fiammingo, in occasione del 20° anniversario dell'Istituzione di difesa civica belga.

Fra i partecipanti alla conferenza vi erano Difensori civici provenienti da tutta Europa nonché dall'Australia, Canada, Malawi, Sint Maarten, Tailandia e dallo Zambia. Accanto al gruppo degli *Ombudsmen* hanno partecipato anche rappresentanti di organizzazioni associate come l'Istituto per l'*Ombudsman* latino-americano (I.L.O.), il Forum degli *Ombudsmen* canadesi (F.C.O.), la Rete europea delle Istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo (R.EI.N.D.H.) che raggruppa le Istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo (I.N.D.H.) d'Europa, e anche rappresentanti del Consiglio d'Europa, della Corte europea dei diritti dell'uomo e la succursale europea dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (O.H.C.H.R.).

La Conferenza ha avuto inizio il 1° ottobre con la riunione dell'Assemblea generale dei membri europei dell'I.O.I. Rafael Ribó I Massó, Difensore civico catalano e presidente della Regione europea I.O.I., ha illustrato il lavoro svolto nella regione, come sono stati indirizzati gli sforzi della regione nel campo della migrazione e dell'integrazione dei rifugiati – progetto intrapreso con successo dai Difensori civici di Olanda, Grecia e dei Paesi Baschi –, la cooperazione proficua con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa per sviluppare una serie di principi sulla protezione e la promozione delle Istituzioni di *Ombudsman*.

Suddivisa in tre sessioni, la Conferenza *L'Ombudsman in una società aperta e partecipativa* ha trattato anche argomenti quali il mediatore e l'accesso alle informazioni e alla trasparenza, il mediatore come catalizzatore per la partecipazione dei cittadini e il mediatore come garante degli impegni internazionali.

Inoltre il 2 ottobre, il Presidente I.O.I., Peter Tyndall, e il Presidente dell'Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo (A.O.M.), Erinda Ballanca, hanno firmato un Protocollo d'intesa tra le due istituzioni di difesa civica confermando così la loro disponibilità a cooperare per rafforzare il concetto di *Ombudsman*.

Infine, la Conferenza ha celebrato gli anniversari dell'Ufficio del mediatore federale belga, istituito 20 anni fa, e dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.), che festeggia 40 anni di esistenza. Nelle sue osservazioni conclusive per commemorare il 40° anniversario dell'I.O.I., il suo Segretario generale ha evidenziato i valori fondamentali e la missione dell'I.O.I. e ha sottolineato l'importanza della presenza dei colleghi, membri di questa Rete internazionale, per scambiare conoscenze e unire le forze nella promozione e protezione dei diritti dei cittadini.

Si ricorda che l'Istituto internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.), istituito nel 1978, dal 1° settembre 2009 ha sede a Vienna, presso l'Ufficio del *Volksanwaltschaft*, ovvero il Consiglio degli *Ombudsmen* d'Austria.

Organizzazione senza fini di lucro, impegnata a favorire la diffusione del concetto di *Ombudsman*, l'I.O.I. è l'unica organizzazione di difesa civica a livello globale. Essa raggruppa infatti oltre 188 Istituti indipendenti di difesa civica ripartiti in più di 90 Stati di tutto il mondo. È organizzata su base continentale nelle seguenti sei sezioni territoriali: Africa, Asia, Asia australe e pacifica, Europa, Caraibi e America latina, America del Nord.

L'I.O.I. ha come obiettivi principali la promozione e la diffusione della difesa civica nel mondo, ne favorisce lo sviluppo attraverso lo scambio di esperienze fra *Ombudsmen*, la diffusione di studi e informazioni sull'azione del Difensore civico. L'Istituto promuove la creazione e lo sviluppo di Istituti di *Ombudsman* laddove non esistono ancora, sostiene altresì i suoi membri attraverso la formazione, finanzia la ricerca e concede sovvenzioni regionali per l'attuazione di progetti relativi alla difesa civica. Intrattiene uno scambio di informazioni permanente con le principali Organizzazioni internazionali del settore e favorisce lo scambio fra i suoi membri.

Il 6 e 7 novembre, il Difensore civico ha partecipato al *X^e Congrès de l'Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la francophonie* (A.O.M.F.) – di cui è membro – tenutosi a Bruxelles dal 6 all'8 novembre 2018 e proseguito a Namur il 9 novembre, sul tema *A.O.M.F. : 20 ans au service des médiateurs et de l'état de droit*.

Nel corso della celebrazione del 20° anniversario dell'A.O.M.F. sono state ripercorse le date salienti dell'attività svolta al servizio dello stato di diritto e della promozione della buona amministrazione. L'A.O.M.F. è nata dall'idea del *protecteur du citoyen* del Québec, Daniel Jacoby, e del *médiateur de la République française*, Jacques Pelletier, scaturita durante la VI Conferenza internazionale dell'Istituto internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.), tenutasi nell'ottobre del 1996 a Buenos Aires, in Argentina. Il loro intento, divenuto poi quello dell'A.O.M.F., è quello tra l'altro di promuovere la collaborazione professionale e il coordinamento tra gli Istituti di difesa civica dei Paesi francofoni sulle questioni attinenti ai diritti della persona e nel contempo di accrescere l'impegno democratico, di favorire la realizzazione di programmi di scambio di informazioni e di esperienze tra gli aderenti, di sostenere studi e ricerche sul ruolo dell'Istituto, di promuovere gli Uffici degli *Ombudsmen* e dei Mediatori francofoni e di formare il personale degli Istituti membri. Quest'idea ha preso forma grazie al sostegno finanziario dell'*Agence de la Francophonie* (oggi *Organisation internationale de la Francophonie – O.I.F.*) in occasione del primo incontro degli *Ombudsmans et des médiateurs de la francophonie*, tenutasi a Québec dal 9 al 12 giugno 1997. L'A.O.M.F. è poi stata formalmente costituita il 20 maggio 1998 con l'approvazione dello

Statuto da parte dei 18 membri fondatori in occasione del Congresso di Nouakchott in Mauritania. Oggi quest'Ente associativo francofono annovera 50 membri provenienti dall'Africa, dall'Europa, dall'America et dall'Oceania.

Gli oltre novanta congressisti hanno sviluppato, in separate commissioni, tematiche quali ad esempio l'indipendenza del Mediatore, il rispetto dei diritti dei cittadini, comprese le persone con disabilità, le persone discriminate e i migranti, la difesa e la promozione dei diritti dei minori, la pacificazione delle situazioni di crisi, lo stato di diritto e la promozione della buona amministrazione.

Considerato di estrema importanza il mettere in rete le diverse pratiche che scaturiscono dal ruolo del *médiateur* al servizio dei cittadini per rafforzare la fiducia di questi ultimi verso le Amministrazioni pubbliche, l'A.O.M.F. ha elaborato, illustrato ai partecipanti e successivamente pubblicato sul suo sito istituzionale una Guida sui valori e i principi deontologici del Mediatore/Ombudsman e dei suoi collaboratori.

Il Congresso si è concluso il 9 novembre con l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e con l'approvazione della *Déclaration de Namur* (Allegato 5) con la quale viene chiesto agli Stati e ai Governi di rafforzare e consolidare le istituzioni di mediazione, di promuovere una strategia per uno "*Stato aperto*", di realizzare una società inclusiva nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino.

Il nuovo *Conseil d'Administration*, eletto per un mandato di tre anni, è composto dal Presidente, il *médiateur du Royaume du Maroc* Abdelaziz Benzakour, dalla prima Vice Presidente, la *protectrice du citoyen* del Québec, Marie Rinfret, e dal secondo Vice Presidente, il *médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles*, Marc Bertrand, già Presidente dal 2015 al 2018, mentre la carica di Segretario generale della Rete è nuovamente ricoperta da Jacques Toubon, *défenseur des droits* in Francia, e quella di Tesoriere da Baba Akhib Haidara, *médiateur de la République du Mali*.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come tradizione, della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2018/2019, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il Progetto difesa civica e scuola, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica, anche

nelle funzioni di Garante dei detenuti, nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede, come in passato, incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica Amministrazione.

Nel corso dell'anno in esame, sono stati organizzati due incontri con classi dell'Istituzione professionale industria e artigianato "Don Bosco" di Châtillon, che si sono svolti a dicembre.

4.2. Le altre attività.

Sempre in attesa di un auspicato rinnovo, anche quest'anno non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, nel 2017 aveva, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

Il 19 ottobre 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Autorità Garante nazionale, Mauro Palma, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia e comunità, Giacomo Ebner, e il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Devid Porrello, il Difensore civico valdostano, nelle sue funzioni di Garante dei detenuti, ha evidenziato la necessità del rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero di Giustizia.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2018 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi nuovi, cioè iniziati nel 2018, portati all'attenzione del Difensore civico regionale evidenzia un ulteriore incremento pari allo 0,78% rispetto all'anno precedente, frutto, anche, di istanze collettive, delle cui ragioni si darà conto in appresso. In generale, considerando i dati relativi agli ultimi sette anni, l'incremento complessivo dal 2012 si attesta a oltre il 127%.

È questo un motivo di soddisfazione per l'Ufficio, che i cittadini mostrano di conoscere sempre meglio e, ritengo, di apprezzarne l'attività.

I cittadini faticano – inevitabilmente – a districarsi nell'universo normativo che disciplina le loro azioni e che, talora, pone in difficoltà anche gli addetti ai lavori. Il compito del Difensore civico si caratterizza nell'educarli, nel senso originale latino *educere*, a dire nell'accompagnarli nella comprensione delle norme, perché siano messi nelle condizioni di effettuare serenamente le loro scelte.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale, compiuta dalla totalità degli Enti locali valdostani – infatti, nel corso dell'esercizio in esame anche il rimanente Comune di Courmayeur ha intrapreso e poi perfezionato l'*iter* del convenzionamento –, appare significativa, perché testimonia la fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, è quindi divenuta realtà in Valle d'Aosta nel 2018.

In questi anni, è stato quanto mai opportuno sensibilizzare gli Enti locali che non avevano ancora avviato le procedure per il convenzionamento sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché oggi tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa civica anche a livello locale.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la Relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

In questo esercizio, come si diceva nel capitolo 2, la percentuale maggiore di interventi è avvenuta negli ambiti del settore dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i tributi, fra i quali anche quelli locali, le sanzioni amministrative, i servizi pubblici, la circolazione stradale, i beni pubblici, i danni e la residenza. Seguono il settore dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico, nonché dai settori dell'assetto del territorio che ricomprende tra l'altro l'edilizia, l'urbanistica e le espropriazioni, della sanità principalmente per servizi sanitari, e ancora dell'istruzione, cultura e formazione professionale che ricomprende l'istruzione, i beni e le attività culturali, il personale docente e la formazione professionale.

Il settore dell'assistenza sociale ha registrato nel suo complesso un cospicuo incremento numerico, dovuto principalmente ad istanze collettive: trattasi di casi prevalentemente afferenti a emergenza abitativa pubblica, politiche sociali, nonché a previdenza e assistenza. Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza e dell'immigrazione che in questo esercizio hanno fatto registrare un importante decremento.

Dall'insieme delle istanze presentate all'Ufficio, si possono trarre le considerazioni che seguono.

Come ho già avuto modo di evidenziare nella Relazione dello scorso anno, molte problematiche portate all'attenzione del Difensore civico sottendono un disagio originato, principalmente, dalla carenza di opportunità lavorative.

Ribadisco che il lavoro, mediante il corrispettivo che discende quale controprestazione sinallagmatica, costituisce notoriamente la prima fonte di reddito di un singolo o di un nucleo familiare, oltre che rappresentare dignità, perché fa sentire l'individuo utile e partecipe alle sorti della comunità alla quale appartiene.

Il problema dell'accesso al mondo del lavoro non riguarda, ovviamente, solo la Valle d'Aosta. È un fenomeno che colpisce, quantomeno, l'intero sistema occidentale, che, per la prima volta nella sua storia, si trova alle prese con una decrescita che appare strutturale.

Vero è che si erano già verificate crisi molto pesanti, penso, per tutte, a quella del 1929, ma il *trend* appariva comunque dominato da un progresso complessivo e costante.

Oggi molti analisti vedono molto fioca la famosa "luce in fondo al tunnel". La prospettiva sembra portare all'affidamento a macchine più o meno intelligenti di mansioni sempre più ingenti sia per quantità che per qualità. Per altro, al momento, le professionalità recate dalle nuove tecnologie non compensano i posti di lavoro persi negli ambiti per così dire tradizionali.

Forse, occorre a questo punto un nuovo contratto sociale, che tenga conto di un mercato del lavoro e, più in generale, di un'economia completamente stravolta negli ultimi dieci anni.

E forse, a monte, occorre una nuova cultura della persona e della società, che rivaluti concetti come solidarietà, senso della comunità, interesse per la collettività, in luogo di un individualismo arido e, nel medio-lungo termine, perdente.

Anche dal punto di vista fiscale, altro ambito di alto interesse per i cittadini che ricorrono al Difensore civico, mi trovo a ribadire concetti già espressi.

I cittadini che si rivolgono a me non mi domandano come non adempiere all'obbligo tributario. Mi domandano come adempiere, compito non facile posto il numero delle fonti normative e loro veloce modificazione.

Ritengo che due siano le chiavi per l'Ente impositore. Da una parte la dimostrazione della concreta correlazione tra prelievo e allocazione del medesimo in termini di risultati concreti. Dall'altra, una comunicazione semplice, chiara e efficace degli obiettivi raggiunti con i tributi versati dai cittadini.

Da ultimo, ma non ultimo, una riflessione che concerne direttamente l'attività del Difensore civico.

Già negli esercizi passati, talvolta risultava difficile e laborioso ottenere risposte dagli Enti pubblici. Si trattava, però, di casi rari, statisticamente congrui rispetto al numero consistente delle Amministrazioni oggetto del mio intervento.

Nel 2018, questo problema sta divenendo tendenziale, nel senso che i casi di mancata risposta o di risposta apparente sono aumentati. Si tratta sempre di una minoranza, ma vorrei segnalare la circostanza.

Ricordo che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, il Difensore civico può richiedere notizie e chiarimenti sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione e che il responsabile del procedimento è tenuto a fornirgli quanto richiesto, senza ritardo.

Confido che tale normativa venga rispettata da tutte le Amministrazioni.

Rassegno le osservazioni di questa settima Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative	62
ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale	76
ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013	81
ALLEGATO 5 – Déclaration de Namur – 9 novembre 2018	83
ALLEGATO 6 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite	86
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa	92
ALLEGATO 8 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa	94
ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa	96
ALLEGATO 10 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite	98
ALLEGATO 11 – Elenco dei Comuni convenzionati	101
ALLEGATO 12 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines	104
ALLEGATO 13 – Elenco attività complementari	105
ALLEGATO 14 – Regione autonoma Valle d’Aosta	110
ALLEGATO 15 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	122
ALLEGATO 16 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	127
ALLEGATO 17 – Comuni valdostani convenzionati	131
1 – Comune di Allein	131
2 – Comune di Antey-Saint-André	131
3 – Comune di Aosta	131
4 – Comune di Arnad	134
5 – Comune di Arvier	135
6 – Comune di Avise	135
7 – Comune di Ayas	135
8 – Comune di Aymavilles	135
9 – Comune di Bard	136
10 – Comune di Bionaz	136
11 – Comune di Brissogne	137
12 – Comune di Brusson	137
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme	138

14 – Comune di Challand-Saint-Victor	138
15 – Comune di Chambave	138
16 – Comune di Chamois	138
17 – Comune di Champdepraz	139
18 – Comune di Champorcher	139
19 – Comune di Charvensod	139
20 – Comune di Châtillon	139
21 – Comune di Cogne	141
22 – Comune di Courmayeur	141
23 – Comune di Donnas	142
24 – Comune di Doues	143
25 – Comune di Émarèse	143
26 – Comune di Étroubles	143
27 – Comune di Fénis	143
28 – Comune di Fontainemore	143
29 – Comune di Gaby	144
30 – Comune di Gignod	144
31 – Comune di Gressan	145
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité	146
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	146
34 – Comune di Hône	146
35 – Comune di Introd	146
36 – Comune di Issime	146
37 – Comune di Issogne	147
38 – Comune di Jovençon	147
39 – Comune di La Magdeleine	147
40 – Comune di La Salle	147
41 – Comune di La Thuile	148
42 – Comune di Lillianes	149
43 – Comune di Montjovet	149
44 – Comune di Morgex	149
45 – Comune di Nus	149
46 – Comune di Ollomont	149
47 – Comune di Oyace	150
48 – Comune di Perloz	150
49 – Comune di Pollein	150
50 – Comune di Pontboset	150
51 – Comune di Pontey	150
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	150
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	151
54 – Comune di Quart	151
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	151
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	151
57 – Comune di Roisan	152
58 – Comune di Saint-Christophe	152
59 – Comune di Saint-Denis	152
60 – Comune di Saint-Marcel	152
61 – Comune di Saint-Nicolas	153

62 – Comune di Saint-Oyen	153
63 – Comune di Saint-Pierre	153
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses	153
65 – Comune di Saint-Vincent	153
66 – Comune di Sarre	154
67 – Comune di Torgnon	154
68 – Comune di Valgrisenche	154
69 – Comune di Valpelline	155
70 – Comune di Valsavarenche	155
71 – Comune di Valtournenche	155
72 – Comune di Verrayes	156
73 – Comune di Verrès	156
74 – Comune di Villeneuve	157
ALLEGATO 18 – Unités des Communes valdôtaines	158
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	158
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	158
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	158
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilie	159
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	160
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	160
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	160
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	160
ALLEGATO 19 – Amministrazioni periferiche dello Stato	161
ALLEGATO 20 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi	166
ALLEGATO 21 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso civico	167
ALLEGATO 22 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	168
ALLEGATO 23 – Questioni tra privati	179
ALLEGATO 24 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo	184

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)²

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)³

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁵;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁶.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

² Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 - 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 - 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 - 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

- 1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
- 3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

- 1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁷.

⁷ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁸.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁰.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹¹.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹².
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹³.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁴.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁵.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁶

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁶ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁷;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato¹⁸.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

¹⁷ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ¹⁹.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

¹⁹ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica²⁰.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²¹:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

²⁰ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²¹ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 3 e 97.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico²².

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi²³)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

²² Comma così premesso dal comma 1 dell'articolo 2, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata Legge Costituzionale n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

²³ Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera ee), legge 11 febbraio 2005, n. 15.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione²⁴.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo²⁵.

5bis.²⁶.

6.²⁷.

²⁴ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge 15/2005 e, da ultimo, così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

²⁵ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera c) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

²⁶ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

²⁷ Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Quando i reati di cui all'articoli 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà²⁸.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali²⁹.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

²⁸ Comma prima modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente così sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

²⁹ Comma modificato dall'articolo 2, comma 27 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

Art. 11

(Difensore civico)^{30, 31, 32}

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

³⁰ Per la soppressione della figura del Difensore civico, di cui al presente articolo, si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³¹ Per le nuove disposizioni in materia di Città metropolitane, Province e Unioni e Fusioni di Comuni, si veda la legge 7 aprile 2014, n. 56.

³² Il presente articolo corrisponde all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
- 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
- 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto³³.
- 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
- 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
- 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
- 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

- 1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
- 3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo

³³ Comma così modificato dall'articolo 47-bis, comma 3 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.

4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:³⁴
 - a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;³⁵

³⁴ Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

³⁵ Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni –
Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.³⁶

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo – Articolo 116.

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni³⁷.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

³⁶ Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42.

³⁷ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, dall'articolo 52, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.³⁸
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 – *Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)* – Articolo 4.

Art. 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
 - a) il Difensore civico;
 - b) la Consulta regionale per le pari opportunità;
 - c) il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

³⁸ Comma così modificato dall'articolo 52, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Capo I-bis, articoli 5, 5-bis e 5-ter.

CAPO I-BIS

*Diritto di accesso a dati e documenti*³⁹

Art. 5

*(Accesso civico a dati e documenti)*⁴⁰

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
 - c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
 - d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei

³⁹ Intitolazione inserita dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

⁴⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,

il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5-bis

(Esclusioni e limiti all'accesso civico)⁴¹

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove,

⁴¹ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.⁴²

Art. 5-ter

(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)^{43, 44}

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
 - a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
 - b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
 - c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.⁴⁵
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi

⁴² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309/2016.

⁴³ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

⁴⁴ Le linee guida previste dal presente articolo sono state adottate con Direttiva 7 novembre 2018, n. 11.

⁴⁵ Lettera così modificata dall'articolo 22, comma 15, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
 - a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
 - b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
 - c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
 - d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
 - e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome
di Trento e Bolzano

PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

INDICE

- Art. 1 – Istituzione del Difensore civico nazionale
- Art. 2 – Funzioni del Difensore civico nazionale
- Art. 3 – Istanza al Difensore civico nazionale
- Art. 4 – Poteri
- Art. 5 – Istruttoria
- Art. 6 – Nomina del Difensore civico nazionale
- Art. 7 – Risorse umane, strumentali e sede
- Art. 8 – Dotazione finanziaria
- Art. 9 – Relazione sull'attività svolta
- Art. 10 – Relazioni istituzionali
- Art. 11 – Abrogazione

Art. 1

(Istituzione del Difensore civico nazionale)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, secondo i parametri definiti dai documenti internazionali, con particolare riferimento alla Risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, alla Risoluzione 327(2011) del 18 ottobre 2011 e alla Raccomandazione 309 (2011) del 18 ottobre 2011 dal Congresso dei poteri Locali e regionali del Consiglio d'Europa, è istituito il Difensore civico nazionale.
2. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, in condizioni di autonomia finanziaria ed organizzativa e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2

(Funzioni del Difensore civico nazionale)

1. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli enti pubblici non territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato; dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale. Vigila sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, così come definiti dalla legislazione di settore. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
2. I Difensori civici regionali e delle Province autonome esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
3. Il Difensore civico nazionale assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Difensore civico nazionale esercita funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione.
5. Il Difensore civico nazionale assicura idonee forme di collaborazione con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali.
6. Il Difensore civico nazionale promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente.

Art. 3

(Istanza al Difensore civico nazionale)

1. Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4

(Poteri)

1. Il Difensore civico nazionale interviene su istanza di parte o di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza.

2. Il Difensore civico nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il diritto di:
 - a) prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni, senza le limitazioni connesse al segreto di ufficio, anche nel caso in cui si tratti di documenti sottratti per legge o per regolamento all'accesso. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto di accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione;
 - b) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi;
 - d) convocare, entro il termine di quindici giorni, il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative per procedere ad un esame congiunto della questione oggetto di intervento. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti convocati di rendersi disponibili per l'incontro con il Difensore civico nazionale;
 - e) chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare in caso di mancata collaborazione da parte dei soggetti interpellati ovvero di rifiuto, espresso o tacito, di dar seguito alla convocazione ricevuta. In tal caso il Difensore civico nazionale deve essere informato dell'attivazione della procedura disciplinare e dell'esito della stessa;
 - f) prospettare alle amministrazioni di competenza situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - g) costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali è contestata l'aggravante di cui all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nei territori privi di Difensore civico della Regione o della Provincia autonoma.
3. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale.
4. Nei casi in cui la legge preveda che il Difensore civico nazionale si costituisca parte civile, l'avvio dell'azione penale gli viene comunicato da parte del Pubblico Ministero con le forme di cui all'articolo 369 del Codice di procedura penale.
5. Laddove necessario il Difensore civico nazionale può avvalersi per l'assistenza in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Il Difensore civico nazionale invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio.
2. Le amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate.

3. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento.
4. Qualora l'amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto.
5. Il Difensore civico nazionale informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali ed ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale.
6. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica.

Art. 6

(Nomina del Difensore civico nazionale)

1. Il Difensore civico nazionale è nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza. Al Difensore civico nazionale è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Difensore civico nazionale resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Entro i sei mesi precedenti alla scadenza del mandato sono avviate le procedure per la nuova nomina. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.
3. Il Difensore civico nazionale non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività commerciale o professionale, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato.
4. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i membri della Camera dei Deputati. L'eventuale sopravvenienza di tali cause se non tempestivamente rimosse, determina la revoca dall'incarico.
5. Il mandato cessa prima del termine di cui al comma 2 nel caso di dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca per gravi motivi, quest'ultima da adottarsi con decreto d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 7

(Risorse umane, strumentali e sede)

1. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali.

2. Le spese per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8

(Dotazione finanziaria)

(...)

Art. 9

(Relazione sull'attività svolta)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti.
2. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento.

Art. 10

(Relazioni istituzionali)

1. Il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni.
2. Il Difensore civico nazionale collabora all'attività delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela.
3. Il Difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Art. 11

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.



CARTA DI ANCONA

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 dicembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

- Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e degli altri Organismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa;
- Sottolineando come in questi documenti si raccomandi di istituire il Difensore civico con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che si raccomandi di garantire al Difensore civico non solo l'autonomia e l'indipendenza formale, ma anche l'autonomia e l'indipendenza funzionale dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza.
- Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, individuandolo anche come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT)
- Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione
- Ricordando con rammarico che l'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione posta dal Consiglio D'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio D'Europa
- Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello nazionale si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Garante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l'approvazione di un Garante dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di gestione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche un proprio staff ed un proprio apparato.
- Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4.3 raccomanda espressamente di evitare il proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela attivabili e considerando che l'accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore utilizzo delle risorse in tempi di crisi.

Pagina 1 di 2

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaitalia.it - www.difesacivicaitalia.it



- Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia in tempo di crisi economica, d'altro canto si interviene motivandolo sulla base dell'esigenza di adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente

Esprime soddisfazione

- Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un'unica figura di garanzia la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso.

Raccomanda

- Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale.
- Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione.
- Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa.
- Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.

ALLEGATO 5 – Déclaration de Namur – 9 novembre 2018.



DÉCLARATION DE NAMUR

Nous, Médiateurs et Ombudsmans, membres de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)

Réunis en Congrès du 6 au 9 novembre 2018 à Bruxelles et à Namur (Belgique) à l'invitation du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

RAPPELANT :

La Déclaration de Bamako, adoptée en 2000 par les Chefs d'États et de gouvernement ayant le français en partage, notamment sur les engagements pris pour la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'Homme ;

Les résolutions no 69/168 (18 décembre 2014), 67/163 (20 décembre 2012), 65/207 (21 décembre 2010) et 63/169 (18 décembre 2008), adoptées par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et intitulées *Le rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'Homme dans la promotion et la protection des droits de l'Homme* ;

CONSIDERANT :

- ✚ Le rôle important et déterminant que nous exerçons dans nos différents pays pour contribuer à résoudre de façon apaisée les litiges que nous soumettent les personnes, confrontées à des difficultés dans leurs relations avec les services publics ;
- ✚ La contribution des Médiateurs à la bonne administration grâce aux recommandations et propositions que nous formulons et au renforcement de la bonne gouvernance dans nos pays ;
- ✚ La dimension de plus en plus affirmée de la fonction de médiateur/ombudsman dans de nombreux pays, en tant que défenseur des droits, et notamment, des droits des personnes les plus faibles et les plus vulnérables dans nos sociétés, notamment les enfants, les personnes en situation de précarité, les personnes en situation d'handicap, les migrants ;
- ✚ La nécessité de soutenir et de renforcer les institutions indépendantes chargées de défendre et de promouvoir l'État de droit et le respect des droits fondamentaux, tant au niveau national qu'au niveau international ;

- ✚ L'importance de la coopération internationale des institutions de médiateur/ombudsman ;
- ✚ Les développements récents en matière d'« État ouvert », à savoir, la situation dans laquelle les pouvoirs constitutionnels, les institutions publiques indépendantes ainsi que tous les niveaux de gouvernement et d'administration collaborent et agissent afin de promouvoir la transparence, l'intégrité, la responsabilité et la participation, au service de la démocratie, des personnes et de la société civile, et le rôle spécifique que devraient assumer les médiateurs/ombudsmans ;
- ✚ Les actions menées pour donner une reconnaissance spécifique des médiateurs/ombudsmans au niveau des organisations régionales et internationales, au premier rang desquelles, l'Organisation des Nations unies et son Conseil des droits de l'Homme ;

INQUIETS :

- ✚ des actions menées dans de trop nombreux pays, portant atteinte, directement ou indirectement, à l'indépendance des institutions de médiateur/ombudsman, soit par des modifications législatives retirant des compétences et des pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur mission, soit par des restrictions budgétaires ne permettant plus d'assumer les missions-clés du médiateur/ombudsman, soit par des pressions extérieures sur l'accomplissement des tâches confiées au médiateur/ombudsman ;
- ✚ de l'évolution d'une partie non négligeable de l'opinion publique qui se retrouve dans des discours populistes et extrémistes ainsi que dans des discours de haine ;
- ✚ des positions prises par plusieurs gouvernements à l'égard de minorités ou de migrants, parfois peu soucieuses d'accorder la pleine protection que leur situation exige ou de respecter les droits fondamentaux dont ils doivent bénéficier en toutes circonstances ;
- ✚ de la remise en cause des droits fondamentaux par certains États et gouvernements face à la multiplication des actions terroristes aveugles menées au nom d'idéologies niant le respect absolu dû à la vie humaine ;

NOUS ENGAGEONS À :

1. Continuer à apporter tout le soutien nécessaire à toutes les institutions de médiateur/ombudsman et plus particulièrement à celles qui viennent d'être installées, celles qui sont en plein développement de leurs activités ainsi qu'à celles qui sont menacées, en sensibilisant les autorités à l'importance et la valeur ajoutée démocratique du médiateur ;
2. Exercer pleinement et en toute indépendance nos missions constitutionnelles et/ou légales au bénéfice des personnes, et ce, quelles que soient les pressions directes ou indirectes que nous pourrions subir ;
3. Porter la plus grande attention aux personnes qui nous interpellent et qui demandent le respect effectif de leurs droits, plus encore lorsqu'elles se trouvent dans des situations de fragilité et de précarité, et notamment les personnes dans des situations de handicap, les personnes victimes de discrimination ainsi que les migrants comme nous nous y étions engagés à Tirana en septembre 2016 ;

4. Renforcer nos actions de défense et de promotion des droits des enfants comme nous nous y étions engagés à Tirana en octobre 2012, notamment par la création d'un département ou pôle spécifique au sein de nos institutions, par le développement de l'accessibilité aux enfants du mécanisme des requêtes ainsi que par le développement significatif des initiatives pour la participation des enfants au travail de l'institution ;
5. Renforcer la confiance à l'égard des médiateurs/ombudsmans en adoptant, si cela n'est pas encore le cas, un Guide des valeurs et principes déontologiques, sur la base du Guide établi par l'A.O.M.F. ;
6. Encourager toute action visant à pacifier des situations de crises, notamment lorsque les droits fondamentaux et l'État de droit sont en danger ;

DEMANDONS AUX ÉTATS ET AUX GOUVERNEMENTS DE :

1. Soutenir et protéger les institutions de médiateur/ombudsman, non seulement dans les discours mais surtout dans les actes, en inscrivant leur existence dans la Constitution, en garantissant leur indépendance et en leur donnant et pérennisant les moyens de fonctionner en conformité avec les normes généralement acceptées au niveau international, et notamment :
 - ✚ des compétences pour contribuer à renforcer la bonne administration et pour défendre les droits fondamentaux des personnes ;
 - ✚ des moyens matériels et humains suffisants pour exercer ces compétences ;
2. S'engager concrètement dans une stratégie pour un « État ouvert », en y incluant les médiateurs/ombudsmans en raison de leur rôle tout à fait spécifique d'institutions qui contribuent à restaurer et à renforcer la confiance dans les services publics ;
3. Promouvoir et réaliser une société inclusive dans laquelle chaque personne, quelle que soient ses origines, sa situation et son orientation, bénéficie de la protection de l'État, de la solidarité interpersonnelle, et du respect de ses droits fondamentaux, en particulier si elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ou fait partie d'une minorité ;
4. Inclure explicitement la compétence en matière de droits de l'enfant dans le mandat législatif des médiateurs/ombudsmans ou créer des institutions spécifiques de défenseur des droits des enfants.

Namur, le 9 novembre 2018

ALLEGATO 6 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 48/134 (1993)⁴⁶

sur Institutions nationales pour la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Rappelant les résolutions relatives aux institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ses résolutions 41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 1987/40 du 10 mars 1987⁴⁷, 1988/72 du 10 mars 1988⁴⁸, 1989/52 du 7 mars 1989⁴⁹, 1990/73 du 7 mars 1990⁵⁰, 1991/27 du 5 mars 1991⁵¹ et 1992/54 du 3 mars 1992⁵², et prenant note de la résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993⁵³,

Soulignant l'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme⁵⁴, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme⁵⁵ et d'autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Affirmant que la priorité devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements appropriés à l'échelon national en vue d'assurer l'application effective des normes internationales relatives aux droits de l'homme,

Convaincue du rôle important que des institutions peuvent jouer au niveau national s'agissant de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces droits et libertés et d'y sensibiliser l'opinion,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d'institutions nationales en servant de centre d'échange d'informations et de données d'expérience,

Ayant à l'esprit, à cet égard, les principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'elle a approuvés dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978,

Se félicitant de l'intérêt universel accru pour la création et le renforcement d'institutions nationales, qui s'est manifesté à l'occasion de la Réunion régionale pour l'Afrique de la

⁴⁶ Texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993 (85^e séance plénière) sur le rapport de la troisième Commission.

⁴⁷ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément n° 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr. 1 et 2), chap. II.

⁴⁸ Ibid., 1988, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr. 1), chap. II, sect. A.

⁴⁹ Ibid., 1989, Supplément n° 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.

⁵⁰ Ibid., 1990, Supplément n° 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr. 1 et 2), chap. II, sect. A.

⁵¹ Ibid., 1991, Supplément n° 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.

⁵² Ibid., 1992, Supplément n° 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.

⁵³ Ibid., 1993, Supplément n° 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.

⁵⁴ Résolution 217 A (III).

⁵⁵ Résolution 2200 A (XXI), annexe.

Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993, de la Réunion régionale pour l'Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au 2 avril 1993, de l'Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales pour les droits de l'homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et de l'Atelier régional pour l'Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux droits de l'homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui s'est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs États Membres de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,

Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne⁵⁶, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l'objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant,

Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, soulignant l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

1. *Prend acte avec satisfaction* du rapport mis à jour⁵⁷, établi par le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991 ;

2. *Réaffirme* qu'il importe de créer, conformément à la législation nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme, de veiller au pluralisme de leur composition et d'en assurer l'indépendance ;

3. *Encourage* les États Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement nationaux ;

4. *Encourage* les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme établies par les États Membres à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l'homme énumérées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans les instruments internationaux pertinents ;

5. *Prie* le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le domaine des services consultatifs, de l'assistance technique, de l'information et de l'éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme ;

6. *Prie également* le Centre pour les droits de l'homme de créer, à la demande des États concernés, des centres des Nations Unies pour la documentation et la formation en matière de droits de l'homme, en se fondant pour ce faire sur les procédures établies concernant l'utilisation des ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme ;

⁵⁶ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

⁵⁷ A/48/340.

7. *Prie* le Secrétaire général de donner une suite favorable aux demandes d'assistance formulées par les États Membres touchant la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique intéressant les droits de l'homme, ainsi que de centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de l'homme ;

8. *Encourage* tous les États Membres à prendre les mesures voulues pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience concernant la création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales ;

9. *Souligne* le rôle des institutions nationales en tant qu'organes de diffusion pour les documents relatifs aux droits de l'homme et de transmission pour d'autres activités d'information entreprises ou organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ;

10. *Se félicite* de l'organisation, sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme, d'une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant notamment pour but d'examiner les moyens de promouvoir une assistance technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions nationales, et de poursuivre l'étude de toutes les questions concernant les institutions nationales ;

11. *Se félicite également* des Principes concernant le statut des institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution ;

12. *Encourage* la création et le renforcement d'institutions nationales s'inspirant de ces principes et reconnaissant qu'il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national ;

13. *Prie* le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième session de l'application de la présente résolution.

ANNEXE

Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

Compétences et attributions

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

2. Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.

3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :

a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publiques ; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :

i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l'organisation judiciaire dont l'objet est de protéger et d'étendre les droits de l'homme ; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu'elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l'homme ; elles recommandent, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives ;

ii) Les cas de violations des droits de l'homme dont elles décideraient de se saisir ;

iii) L'élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;

iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l'homme où qu'ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement ;

b) Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'État est partie, et leur mise en œuvre effective ;

c) Encourager la ratification de ces instruments ou l'adhésion à ces textes, et s'assurer de leur mise en œuvre ;

d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance ;

e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;

f) Coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ;

g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l'information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :

a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socio-

professionnelles intéressées, groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques ;

b) Des courants de pensée philosophiques et religieux ;

c) D'universitaires et d'experts qualifiés ;

d) Du parlement ;

e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).

2. Les institutions nationales doivent disposer d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d'être indépendantes du gouvernement et de n'être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.

3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l'institution reste garanti.

Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant ;

b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de leur compétence ;

c) S'adresser à l'opinion publique directement ou par l'intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations ;

d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués ;

e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions ;

f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d'autres organes similaires) ;

g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

**Principes complémentaires concernant le statut des institutions
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel**

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

- a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité ;
- b) Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès ;
- c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi ;
- d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés qu'éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.

ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Résolution 327 (2011)⁵⁸

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.

2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.

3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.

4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.

5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.

6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.

8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand

⁵⁸ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.

9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.

10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :

a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « *Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional* » ;

b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;

c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;

d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;

e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;

f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;

g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;

h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.

11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :

a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;

b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

ALLEGATO 8 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Recommandation 309 (2011)⁵⁹

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.
7. Par conséquent, le Congrès, se référant :
 - a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;

⁵⁹ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
 - c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.
8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsman* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :
- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
 - b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
 - c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
 - d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
 - e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
 - f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
 - g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;
 - h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.
9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Résolution n° 1959 (2013)⁶⁰

Renforcer l’institution du médiateur en Europe

1. L’Assemblée parlementaire, renvoyant à ses Recommandations 757 (1975) relative aux conclusions de la réunion de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée avec les Ombudsman et les commissaires parlementaires dans les États membres du Conseil de l’Europe et 1615 (2003) sur l’institution du médiateur, réaffirme que l’institution du médiateur, qui est chargée de protéger les citoyens contre une mauvaise administration, joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme.
2. L’Assemblée note qu’il n’existe pas de modèle standardisé d’institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste, tandis que d’autres ont opté pour un système multi-institutionnel, comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux et/ou des médiateurs spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination, la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu de la diversité d’ordres et de traditions juridiques, il ne serait pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3. Néanmoins, l’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution du médiateur, parmi lesquels ses propres Recommandations et les Recommandations n° R (80) 2, R (85) 13 et R (97) 14 du Comité des Ministres, et elle invite ses États membres à les mettre en œuvre. Elle les appelle également à porter une attention particulière au document « *Compilation on the Ombudsman institution* » du 1^{er} décembre 2011, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4. L’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe qui ont créé des institutions du médiateur :
 - 4.1. à veiller à ce que ces institutions respectent les critères découlant de sa Recommandation 1615 (2003), des recommandations pertinentes du Comité des Ministres et des travaux de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier en ce qui concerne :
 - 4.1.1. l’indépendance et l’impartialité de ces institutions, dont l’existence doit être consacrée par la législation et, si possible, par la Constitution ;
 - 4.1.2. la procédure de nomination : le médiateur doit être désigné par le Parlement et lui rendre compte ;
 - 4.1.3. leur mandat, qui doit englober l’examen des cas de mauvaise administration par l’ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

⁶⁰ Discussion par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance) (voir document 13236, rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Xuclà). Texte adopté par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance).

- 4.1.4. leur accès aux documents et leurs pouvoirs d'investigation, ainsi que leur libre accès à l'ensemble des centres de détention ;
- 4.1.5. leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité de textes législatifs ;
- 4.1.6. l'accès direct au médiateur pour toute personne – y compris les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration, indépendamment de sa nationalité ;
- 4.2. à réformer si nécessaire leur législation à la lumière des normes internationales et européennes relatives aux institutions du médiateur ;
- 4.3. à ne pas multiplier les institutions de type médiateur, si cela n'est pas strictement nécessaire pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au risque de voir les citoyens ne plus s'y retrouver entre les différentes voies de recours qui s'offrent à eux ;
- 4.4. à renforcer la visibilité des institutions du médiateur, en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat « favorable au médiateur », notamment en garantissant un accès libre et aisé à l'institution (ou aux institutions) du médiateur et en fournissant dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout lorsque l'institution du médiateur n'est pas établie de longue date; à doter les institutions du médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu'elles puissent remplir leur mission avec efficacité, si nécessaire en tenant compte des nouvelles fonctions qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen ;
- 4.5. à envisager de demander l'accréditation des médiateurs auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CIC), à la lumière des « Principes de Paris ».
5. L'Assemblée invite les États membres qui ont établi plusieurs institutions du médiateur, par exemple des institutions locales, régionales et/ou spécialisées, à assurer une coordination appropriée entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre et aisé à ceux-ci.
6. L'Assemblée appelle les États membres à déployer tous les efforts possibles pour éviter des coupes budgétaires impliquant une perte d'indépendance des institutions de médiateurs, voire leur disparition. Notamment dans les États comptant des parlements légiférant sur les droits et libertés au niveau national ou régional, les organes supervisant l'application de la loi par les administrations publiques ont un rôle particulier à jouer, comme c'est le cas par définition pour les médiateurs.
7. L'Assemblée encourage les États membres qui n'ont pas encore établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer rapidement une telle instance et à la doter d'un vaste mandat, afin que les particuliers disposent d'un moyen de porter plainte en cas de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible au moins dans les cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. L'Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur européen de l'Union européenne et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans la coordination des activités des médiateurs des États membres.

ALLEGATO 10 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 69/168 (2014)⁶¹

sur le rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme⁶²,

Rappelant la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme⁶³, où cette dernière réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales de défense des droits de l'homme,

Réaffirmant ses résolutions 65/207 du 21 décembre 2010 et 67/163 du 20 décembre 2012 relatives au rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme,

Rappelant les principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (Principes de Paris), qu'elle avait approuvés dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993 et qui y sont annexés,

Réaffirmant ses précédentes résolutions sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment les résolutions 66/169 du 19 décembre 2011 et 68/171 du 18 décembre 2013, ainsi que les résolutions 23/17 du 13 juin 2013⁶⁴ et 27/18 du 25 septembre 2014⁶⁵ du Conseil des droits de l'homme,

Se félicitant de l'intérêt toujours plus grand porté, dans le monde entier, à la création d'institutions nationales de défense des droits de l'homme, telles que des services d'ombudsman et de médiation, et au renforcement de celles qui existent, et sachant que ces institutions peuvent, dans le cadre de leur mandat, jouer un rôle important dans le règlement du contentieux interne,

Considérant le rôle que jouent, là où il en existe, l'ombudsman, homme ou femme, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Soulignant combien il importe que l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où il en existe, soient autonomes et

⁶¹ Texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2014 (69^e séance plénière) sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/488/Add.2 et Corr. 1).

⁶² Résolution 217 A (III).

⁶³ A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

⁶⁴ Voir *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément n° 53 (A/68/53)*, chap. V, sect. A.

⁶⁵ *Ibid.*, soixante-neuvième session, Supplément n° 53A (A/69/53/Add.1), chap. IV, sect. A.

indépendants pour pouvoir examiner toutes les questions entrant dans leurs domaines de compétence,

Considérant le rôle que jouent l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, qui cherchent à favoriser la bonne gouvernance dans les administrations publiques et à améliorer les relations que celles-ci entretiennent avec les citoyens et la qualité des services qu'elles leur dispensent,

Considérant également le rôle important que jouent, là où il en existe, l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, qui contribuent à faire de l'état de droit une réalité et à faire respecter les principes de justice et d'égalité,

Soulignant que ces institutions, là où il en existe, peuvent jouer un rôle important en donnant des conseils aux gouvernements sur la manière de mettre la législation et les pratiques nationales en conformité avec les obligations internationales qui leur incombent en matière de droits de l'homme,

Soulignant également l'importance de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme et rappelant le rôle que les associations régionales et internationales d'ombudsmans, de médiateurs et d'autres institutions nationales de défense des droits de l'homme jouent en faveur de cette coopération et de la mise en commun des meilleures pratiques,

Notant avec satisfaction l'action que mène l'Association des ombudsmans des pays de la Méditerranée, et celle que continuent de mener la Fédération ibéroaméricaine des ombudsmans, l'Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie, l'Association des ombudsmans des pays d'Asie, l'Association des ombudsmans et médiateurs des pays d'Afrique, le Réseau des ombudsmans des pays arabes, l'Initiative du Réseau européen des médiateurs, l'Institut international de l'Ombudsman et les autres associations et réseaux actifs d'ombudsmans et de médiateurs,

1. *Prend acte* de la note du Secrétaire général⁶⁶ dans laquelle il a renvoyé l'Assemblée au rapport sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme à sa vingt-septième session, tenue en septembre 2014⁶⁷, et déplore qu'aucun rapport consacré à l'application de la résolution 67/163 de l'Assemblée n'ait été établi, comme cela était demandé dans la résolution,

2. *Engage* les États Membres :

a) À envisager de mettre en place des institutions nationales de défense des droits de l'homme indépendantes et autonomes, notamment des services d'ombudsman et de médiation, ou de les renforcer là où elles existent, au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau local ;

b) À doter l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où il en existe, du cadre constitutionnel et législatif et des moyens, financiers et autres, dont ils ont besoin pour exercer leur mandat avec efficacité et en toute indépendance et renforcer la légitimité et la crédibilité de leurs activités, qui constituent des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme ;

c) À mettre au point et à mener, le cas échéant, des activités d'information au niveau national, en collaboration avec tous les acteurs concernés, afin de mieux faire connaître

⁶⁶ A/69/287.

⁶⁷ A/HRC/27/39.

l'importance du rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme ;

d) À mettre en commun et à échanger les pratiques optimales de leurs ombudsman, médiateur et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ainsi qu'avec le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme et les autres organisations internationales et régionales d'ombudsmans ;

3. Considère que, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne⁶⁸, il appartient à chaque État de choisir, pour ses institutions nationales, notamment l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, le cadre le mieux adapté à ses propres besoins, au niveau national, pour promouvoir les droits de l'homme en conformité avec les instruments internationaux relatifs à ces droits ;

4. Se félicite de la participation active du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à toutes les réunions internationales et régionales des ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme ;

5. Encourage le Haut-Commissariat à concevoir et favoriser, par ses services consultatifs, des activités consacrées aux ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme déjà en place, afin de renforcer leur rôle au sein des systèmes nationaux de protection des droits de l'homme ;

6. Engage l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où ils existent :

a) À agir, selon que de besoin, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (Principes de Paris)⁶⁹ et aux autres instruments internationaux sur la question, afin de renforcer leur indépendance et leur autonomie et de pouvoir mieux aider les États Membres à assurer la promotion et la protection des droits de l'homme ;

b) À demander, en collaboration avec le Haut-Commissariat, à se faire accréditer par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme afin de pouvoir interagir efficacement avec les organes compétents des Nations Unies chargés de la défense des droits de l'homme ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et onzième session, de l'application de la présente résolution, en particulier des obstacles rencontrés par les États à cet égard et des pratiques optimales de l'ombudsman, du médiateur ou des institutions nationales de défense des droits de l'homme.

*73^e séance plénière
18 décembre 2014*

⁶⁸ A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

⁶⁹ Résolution 48/134, annexe.

ALLEGATO 11 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2022
2	Antey-Saint-André	14.1.2014	13.1.2019
3	Aosta	29.5.2007	6.5.2022
4	Arnad	2.10.2012	1° 10.2022
5	Arvier	23.12.2008	22.12.2023
6	Avisè	3.7.2007	2.7.2022
7	Ayas	8.1.2013	7.1.2023
8	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2022
9	Bard	11.2.2010	10.2.2020
10	Bionaz	29.1.2013	28.1.2023
11	Brissogne	13.5.2009	12.5.2019
12	Brusson	24.4.2007	23.4.2022
13	Challand-Saint-Anselme	16.4.2013	15.4.2023
14	Challand-Saint-Victor	21.8.20012	20.8.2022
15	Chambave	3.1.2013	2.1.2023
16	Chamois	9.3.2010	8.3.2020
17	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2020
18	Champorcher	8.5.2012	7.5.2022
19	Charvensod	28.6.2007	27.6.2022
20	Châtillon	6.6.2007	5.6.2022
21	Cogne	30.10.2007	15.10.2022
22	Courmayeur	3.08.2018	2.08.2023
23	Donnas	13.8.2012	12.8.2022
24	Doues	21.1.2008	20.1.2023

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
25	Émarèse	16.10.2012	15.10.2022
26	Étroubles	11.10.2007	10.10.2020
27	Fénis	28.6.2007	27.6.2022
28	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2019
29	Gaby	29.5.2007	28.5.2022
30	Gignod	26.8.2009	25.8.2019
31	Gressan	19.10.2007	18.10.2022
32	Gressoney-La-Trinité	23.4.2013	22.4.2023
33	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2022
34	Hône	26.1.2010	25.1.2020
35	Introd	17.8.2007	16.8.2022
36	Issime	24.7.2007	23.7.2022
37	Issogne	7.8.2007	6.8.2022
38	Jovençon	11.12.2007	10.12.2022
39	La Magdeleine	17.12.2013	16.12.2023
40	La Salle	24.4.2013	23.4.2023
41	La Thuile	26.1.2010	25.1.2020
42	Lillianes	14.5.2010	13.5.2020
43	Montjovet	22.12.2009	21.12.2019
44	Morgex	6.2.2013	5.2.2023
45	Nus	16.3.2010	15.3.2020
46	Ollomont	6.8.2012	5.8.2022
47	Oyace	21.4.2017	20.4.2022
48	Perloz	9.8.2007	8.8.2022
49	Pollein	8.6.2007	7.6.2022

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
50	Pontboset	2.3.2010	1.3.2020
51	Pontey	10.7.2007	9.7.2022
52	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2020
53	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2020
54	Quart	31.5.2007	30.5.2022
55	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2023
56	Rhêmes-Saint-Georges	25.1.2011	24.1.2021
57	Roisan	2.10.2007	1.10.2022
58	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2022
59	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2020
60	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2020
61	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2022
62	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2022
63	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2020
64	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2022
65	Saint-Vincent	19.2.2013	18.2.2023
66	Sarre	14.1.2008	13.1.2023
67	Torgnon	5.5.2010	4.5.2020
68	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2022
69	Valpelline	3.7.2007	2.7.2022
70	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2022
71	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2022
72	Verrayes	25.3.2010	24.3.2020
73	Verrès	5.8.2008	4.8.2023
74	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2022

ALLEGATO 12 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines.

N.	Unités des Communes valdôtaines	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Valdigne – Mont-Blanc	10.7.2007	9.7.2022
2	Grand-Paradis	25.3.2008	24.3.2023
3	Grand-Combin	5.7.2007	4.7.2022
4	Mont-Émilis	24.7.2007	23.7.2022
5	Mont-Cervin	14.6.2007	13.6.2022
6	Évançon	11.2.2010	10.2.2020
7	Mont-Rose	14.3.2011	13.3.2021
8	Walser	21.8.2007	20.8.2022

ALLEGATO 13 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2017* – Aosta, 29 marzo 2018;
- Intervista di *Bobine.tv* sull'attività svolta nell'anno 2017 – Aosta, 29 marzo 2018;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2017 – Aosta, 3 aprile 2018;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019* – Aosta, 6 agosto 2018;
- Presentazione ai professori delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché ai responsabili dell'Università valdostana per la Terza età della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019* – Aosta, 24 e 25 ottobre 2018;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019*, con gli studenti dell'Istituzione professionale industria e artigianato “Don Bosco” di Châtillon, classi II A e B – Aosta, 12 dicembre 2018.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione al *Giorno della Memoria 2018* – Aosta, 26 gennaio 2018;
- Partecipazione all'inaugurazione ufficiale della 1018^a Fiera di Sant'Orso – Aosta, 30 gennaio 2018;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'esposizione itinerante de *Il viaggio della Costituzione*, organizzata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Comune di Aosta, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica – Aosta, 5 febbraio 2018;
- Partecipazione all'incontro *Dialoghi sulla Costituzione* nell'ambito de *Il viaggio della Costituzione*, organizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Comune di Aosta in collaborazione con la Casa editrice Laterza – Aosta, 15 febbraio 2018;

- Partecipazione all'evento *Il PMI DAY si racconta*, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 19 febbraio 2018;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 23 febbraio 2018;
- Partecipazione alle celebrazioni del 72° anniversario dell'Autonomia, del 70° anniversario dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 25 febbraio 2018;
- Partecipazione al convegno *Autonomie(s) en mouvement – L'evoluzione delle autoomie regionali speciali*, organizzato nell'ambito del 70^e Anniversaire du Statut spécial – Aosta, 25 febbraio 2018;
- Partecipazione alla *Conferenza della Rete europea dei Difensori civici*, organizzata dal Mediatore europeo – Bruxelles, 8-9 marzo 2018;
- Partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio internazionale la donna dell'anno 2018 – Aosta, 14 marzo 2018;
- Incontro, con il *Síndic de Greuges de Catalunya*, Rafael Ribó I Massó, nella sua veste di Presidente della Sezione Europa dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I. - *International Ombudsman Institute*), e una delegazione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano tra cui il Difensore civico valdostano in qualità di Vice Presidente del Coordinamento nazionale stesso – Milano, 15 marzo 2018;
- Partecipazione, in qualità di relatore sul tema *Progressività impositiva e flat tax*, alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2018 – Aosta, 26 marzo 2018;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 29 marzo 2018;
- Partecipazione alla celebrazione del 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato – Aosta, 10 aprile 2018;
- Audizione del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta – Aosta, 18 aprile 2018;
- Partecipazione all'inaugurazione del *Festival della parola in Valle d'Aosta Les mots* – Aosta, 20 aprile 2018;
- Partecipazione alle celebrazioni della Festa della Liberazione – Aosta, 25 aprile 2018;
- Partecipazione alla Cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri del Lavoro valdostani – Aosta, 1° maggio 2018;

- Partecipazione alla Conferenza dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.) nel corso della quale il Difensore civico della Valle d'Aosta, nelle funzioni di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stato nominato *Osservatore* nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'I.O.I. – Gasteiz-Vittoria (Euskadi-Paesi Baschi), 15-18 maggio 2018;
- Partecipazione alla celebrazione del 72° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2018;
- Partecipazione all'assemblea dell'Associazione degli Albergatori e Imprese turistiche della Valle d'Aosta (A.D.A.V.A.) – Aosta, 11 giugno 2018;
- Partecipazione al convegno annuale di Diritto del Lavoro su *Licenziamenti post Jobs Act: facciamo il punto*, organizzato da Confindustria Valle d'Aosta e A.G.I. in collaborazione con il Foro di Aosta Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta – Aosta, 15 giugno 2018;
- Partecipazione alla tavola rotonda *La Valle d'Aosta nel 2017*, organizzata nell'ambito della *Giornata dell'Economia* dalla Banca d'Italia, Filiale di Aosta – Aosta, 15 giugno 2018;
- Partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della Struttura residenziale per anziani "Bellevue" – Aosta, 28 giugno 2018;
- Partecipazione al convegno *Accesso civico, riservatezza e organi di garanzia*, organizzata dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano – Roma, 12 luglio 2018;
- Partecipazione all'Assemblea generale pubblica di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 16 luglio 2018;
- Partecipazione all'incontro sul tema *Violenza di genere: educare per prevenire. L'esperienza della provincia di Trento*, organizzato dal *Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere* – Aosta, 29 agosto 2018;
- Partecipazione al *Congrès de l'Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie* (A.O.M.F.) sul tema *A.O.M.F. : 20 ans au service des médiateurs et de l'état de droit* – Bruxelles e Namur 6-7 novembre 2018;
- Partecipazione, in qualità di relatore e di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, alla tavola rotonda sul tema *Diritto di accesso – Normative e esperienze dei tre territori dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino*, organizzato dal Difensore civico-Garante dei

Minori della Provincia autonoma di Trento, col patrocinio dell'Euregio Tirol, Südtirol e Trentino, nonché dell'Ordine degli Avvocati di Trento – Trento, 9 novembre 2018;

- Partecipazione a *Scuola per la democrazia – Il governo dei sistemi territoriali: gli enti locali tra lo Stato e le Regioni*, organizzato dalla Presidenza del Consiglio della Valle in collaborazione con l'Associazione *Italiadecide* e *AnciGiovani* – Aosta, 10 e 11 novembre 2018;
- Partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa collegiata dei Santi Pietro e Orso in occasione del 77° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Culqualber e in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri nonché in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2018;
- Partecipazione all'incontro con il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, delegato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – Roma, 29 novembre 2018;
- Partecipazione al tavolo di lavoro istituzionale coordinato dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte sul tema *Il tutore nella rete: dialogo sulla tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati* – Articolo 11 della legge n. 47 del 2017 (legge Zampa) – Aosta, 30 novembre 2018;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
 - Roma, 27 marzo 2018;
 - Roma, 8 maggio 2018;
 - Roma, 5 giugno 2018;
 - Roma, 11 luglio 2018;
 - Roma, 13 novembre 2018;
 - Roma, 19 dicembre 2018.

C – Altre attività.

Nelle more del rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, le riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del menzionato Protocollo non hanno avuto luogo.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, nel 2017 aveva, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del

Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

Il 19 ottobre 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Autorità Garante nazionale, Mauro Palma, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia e comunità, Giacomo Ebner, e il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Devid Porrello, il Difensore civico valdostano, nelle sue funzioni di Garante dei detenuti, ha evidenziato la necessità del rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero di Giustizia.

ALLEGATO 14 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁷⁰	Regione Ministero dell’Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
4 ⁷¹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell’Assistente sociale competente
10 ⁷²	Regione Ministero dell’Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
13 ⁷³	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine alla condotta del funzionario competente in materia di amministrazione di sostegno
22 ⁷⁴	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità causate da asserita tardiva istruttoria da parte della Struttura competente
23 ⁷⁵	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Impossibilità di utilizzo di fondi europei per progetto formativo
27 ⁷⁶	Regione Courmayeur ⁷⁷	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a disposizione di P.R.G.C. e di successiva variante
32 ⁷⁸	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine al servizio di trasporto pubblico per i disabili
33 ⁷⁹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Rimedi esperibili in ordine a valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale
34 ⁸⁰	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Rimedi esperibili in ordine a progetto assistenziale

⁷⁰ Pratica aperta nel 2016.⁷¹ Pratica aperta nel 2017.⁷² *Idem.*⁷³ *Idem.*⁷⁴ *Idem.*⁷⁵ *Idem.*⁷⁶ *Idem.*⁷⁷ Caso trattato con la sola Amministrazione regionale e concluso anteriormente alla sottoscrizione della convenzione tra il Consiglio della Valle e il Comune.⁷⁸ Pratica aperta nel 2017.⁷⁹ *Idem.*⁸⁰ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
35 ⁸¹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle caratteristiche di progetto assistenziale
36 ⁸²	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al costo di progetto assistenziale
37 ⁸³	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla responsabilità decisionale dell'operatore competente
40 ⁸⁴	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine all'eventuale applicazione di tariffa di trasporto pubblico riguardo a cittadini disabili non necessitanti di ausili
56	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'istituto del prestito d'onore
65 ⁸⁵	Regione	Canoni	Ordinamento	Legittimità di richiesta di canone di occupazione di sottosuolo pubblico
71	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla nozione di "documento"
78	Regione	Danni	Ordinamento	Asserito mancato ristoro di danni subiti a seguito di sinistro
79	Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione di richiesta di risarcimento di danno
92	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla competenza in materia di invalidità civile della Regione
95	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al contributo di inclusione sociale
97	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'erogazione dell'assegno di invalidità civile
98	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla competenza in materia di beni culturali in capo alla Soprintendenza
99	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza nella redazione di nota da inviare alla Soprintendenza

⁸¹ Pratica aperta nel 2017.

⁸² *Idem.*

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ *Idem.*

⁸⁵ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
123	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso
124	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla competenza in materia di invalidità
162	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità di esclusione da procedura per affidamento di spazi pubblicitari
163	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Criticità in ordine alla determinazione del valore riguardo a procedura negoziata
164	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Criticità in ordine ad offerta in procedura negoziata
165	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a trattativa privata mediante procedura negoziata
166	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per riscontro di nota
167	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a protezione di beni di proprietà
171	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine all'erogazione di premi comunitari
172	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alle conseguenze di mancata erogazione di premi comunitari su future programmazioni
173	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
174	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a richiesta di somme conseguenti a sanzioni amministrative
175	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligo di assicurazione per veicoli in fermo amministrativo

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
176	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligo di assolvimento della tassa automobilistica per veicoli in fermo amministrativo
182	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità di esclusione da procedura per affidamento di spazi pubblicitari
183	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Criticità in ordine alla determinazione del valore riguardo a procedura negoziata
187	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana
205	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine a mancata erogazione di premi comunitari derivanti da discrepanze tra le risultanze delle Agenzie regionale e centrale
206	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alla perdita di premi comunitari non erogati e spesi nell'anno 2018
207	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alla concessione di contributi per spese di investimento
208	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alla concessione dei contributi destinati ai giovani agricoltori
209	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità conseguenti al ritardo nella concessione di contributi ad aziende agricole
210	Regione Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per riscontro di nota
213	Regione	Tutele e curatele	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a rapporti economici
214	Regione	Tutele e curatele	Ordinamento	Asserite criticità in ordine al compimento di atti di ordinaria amministrazione
215	Regione	Tutele e curatele	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a riparazione di locale danneggiato

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
216	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla curatela
220	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a progetti ai sensi della legge regionale 44/1998
221	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati a proporre progetti ai sensi della legge regionale 44/1998
222	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle associazioni di fatto
225	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle misure di sicurezza concernenti soggetti minori
226	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle misure di sicurezza concernenti collaboratori di progetti educativi
227	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla costituzione di cooperativa per progetti educativi
323	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta degli operatori competenti
332	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al contributo per l'inclusione sociale
363	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Applicabilità di norma statale in ordine a riconoscimento di nuove professionalità
400	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla debenza di retta per gita scolastica
401	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla contribuzione afferente alla gestione separata I.N.P.S.
402	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al versamento di contributi afferenti alla gestione separata I.N.P.S.
411	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo di debito maturato a titolo di quote di canoni per emergenza abitativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
412	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al versamento di acconto riguardo a debito maturato a titolo di quote di canoni per emergenza abitativa
442	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Asserite criticità nella condotta di personale di azienda gestore di servizio pubblico
445	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
446	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze attribuite a soggetti in stato di disagio
452	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine ad assegnazione di alloggio in edilizia residenziale pubblica
493	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione di pretesa relativa a tassa di possesso non versata
494	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale, con particolare riferimento ai controinteressati
495-496	Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a debenza di canone di concessione
509	Regione	Danni	Ordinamento	Asseriti danni subiti per omessa dichiarazione e omesso versamento di imposte dirette
536	Regione	Energia	Attività economiche	Legittimità di verbale concernente recupero di somma relativa al beneficio "bon de chauffage"
538	Regione	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine all'esercizio dell'autotutela
539	Regione	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autocertificazione
549	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riscontro a nota di cittadino
550	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
553	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Legittimità di verbale di accertamento e sanzione

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
554	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni di organo deputato ad irrogazione di sanzioni
555	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del pagamento in misura ridotta
556 ⁸⁶	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità di sanzione irrogata a studente
557 ⁸⁷	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riscontro in ordine a richiesta di riesame di sanzione
558 ⁸⁸	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'organo di garanzia regionale in tema di sanzioni
574	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida
577	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla titolarità del diritto di accesso in materia ambientale
578	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di riesame avanti il Difensore civico
609	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
614	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine per la procedura di concessione della cittadinanza italiana
639	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a provvidenze a carattere straordinario
653 ⁸⁹	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
654	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'I.S.E.E.

⁸⁶ Pratica non ancora conclusa.

⁸⁷ *Idem.*

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
655	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al contributo straordinario per l'affitto
661	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine a compartecipazione nelle spese per ospitalità in Struttura di accoglienza
667	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine a domanda concernente il diritto di accesso in materia ambientale
668	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al rapporto funzionale tra dirigenti
669	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine alla pubblicazione di atti
670	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad abbattimento di alberi
674	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla misura del "prestito d'onore"
676	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a recupero di somme dovute a titolo di assegno di invalidità
678	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Assistenza nella redazione di nota concernente questione ambientale
679	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a trasmissione di nota concernente questione ambientale
680	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Legittimità di richiesta di recupero di importi per servizi non dovuti
681	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla prescrizione relativamente a richiesta di recupero di importi per servizi indebitamente erogati
682	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a sanzione amministrativa a titolo di servizi di trasporto indebitamente erogati
683	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine all'impossibilità di rateizzazione di sanzione amministrativa ammessa al pagamento in misura ridotta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
687	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a servizio di prima accoglienza
689	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a recupero di somme dovute a titolo di assegno di invalidità
690	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserita criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente
691	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla prescrizione concernente recupero di somme dovute a titolo di assegno di invalidità
701	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti per accedere all'emergenza abitativa
709 ⁹⁰	Regione Comitato regionale per la gestione venatoria	Caccia e pesca	Ambiente	Legittimità di deliberazione in tema di prelievi venatori
710 ⁹¹	Regione Comitato regionale per la gestione venatoria	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine a riforma del piano faunistico regionale
713	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine di convocazione in procedimento disciplinare
714	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a motivazione di provvedimento disciplinare
715	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla competenza in tema di sanzioni disciplinari
716	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riscontro di nota inviata all'Ente
720	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a sanzione amministrativa a titolo di servizi di trasporto indebitamente erogati

⁹⁰ Pratica non ancora conclusa.

⁹¹ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
721	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine all'impossibilità di rateizzazione di sanzione amministrativa ammessa al pagamento in misura ridotta
732	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata erogazione di provvidenze economiche
745	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata assegnazione di alloggio in emergenza abitativa
746	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità nella condotta dell'operatore competente
757	Regione	Ostensibilità degli atti	Trasparenza	Omessa pubblicazione di dati ambientali
761	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a relazione da parte dell'operatore competente
771	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Diniego di domanda di emergenza abitativa
772	Regione	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'ottenimento di mutuo a tasso agevolato
773	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'edilizia residenziale pubblica
774	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti per accedere all'edilizia popolare
813	Regione	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Mancato riscontro a nota di privato
820	Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'interruzione della prescrizione
897 ⁹²	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ad attuazione di deliberazione della Giunta regionale
900 ⁹³	Regione A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a determinazione del canone di locazione

⁹² Pratica non ancora conclusa.

⁹³ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
925	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla scadenza di contratto in emergenza abitativa
980	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Diniego di progetto afferente a misura “Garanzia Giovani”
981 ⁹⁴	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Diniego di progetto afferente a misura “Garanzia Giovani”
982 ⁹⁵	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Diniego di progetto afferente a misura “Garanzia Giovani”
983	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine ai controlli concernente la misura “Garanzia Giovani”
984 ⁹⁶	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine ai controlli concernente la misura “Garanzia Giovani”
985 ⁹⁷	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine ai controlli concernente la misura “Garanzia Giovani”
986-988	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine prescrizione per il recupero di somme asseritamente non dovute
992-994	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
996	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine alla condotta dell’Assistente sociale competente
1001 ⁹⁸	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso documentale
1002	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a ritardato rilascio di immobile
1003	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a contributo per locazione
1005	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al calcolo dell’I.S.E.E.

⁹⁴ Pratica non ancora conclusa.

⁹⁵ *Idem.*

⁹⁶ *Idem.*

⁹⁷ *Idem.*

⁹⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1011 ⁹⁹	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine all'instaurazione di rapporto a tempo determinato

⁹⁹ Pratica non ancora conclusa.

**ALLEGATO 15 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione
e concessionari di pubblici servizi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
171	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine all'erogazione di premi comunitari
172	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alle conseguenze di mancata erogazione di premi comunitari su future programmazioni
173	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione dei Difensore civico
205	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine a mancata erogazione di premi comunitari derivanti da discrepanze tra le risultanze delle Agenzie regionale e centrale
206	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alla perdita di premi comunitari non erogati e spesi nell'anno 2018
207	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alla concessione di contributi per spese di investimento
208	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità in ordine alla concessione dei contributi destinati ai giovani agricoltori
209	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Criticità conseguenti al ritardo nella concessione di contributi ad aziende agricole
210	Agenzia regionale per le Erogazione in Agricoltura Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per riscontro di nota

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
247	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a richiesta di pagamento
248	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancato riscontro in ordine a determinazione di quota di retta in Struttura assistenziale a carico del privato
249	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a modalità di contestazione di richiesta di pagamento
413	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine alla misura del canone di alloggio popolare
414	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla possibilità di cambio di alloggio popolare
447	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Commercio	Attività economiche	Chiarimenti in ordine al pagamento del diritto annuale
543	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ad esecuzione di provvedimento coattivo di sgombero
565	Fopadiva	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)
666	Vallée d'Aoste Structure s.r.l.	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine a domanda di accesso documentale a società partecipata pubblica
672	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a scadenza di contratto di locazione
673	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine all'importo delle spese accessorie di contratto di locazione
675	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a metratura di alloggio assegnato
688	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla quantificazione del canone per alloggio popolare

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
708	Comitato regionale per la gestione venatoria	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine a iscrizione di cacciatore
709 ¹⁰⁰	Comitato regionale per la gestione venatoria Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Legittimità di deliberazione in tema di prelievi venatori
710 ¹⁰¹	Comitato regionale per la gestione venatoria Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine a riforma del piano faunistico regionale
753 ¹⁰²	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a trasmissione dell'attestazione I.S.E.
754 ¹⁰³	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo del canone di alloggio popolare
755 ¹⁰⁴	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a posta di spesa condominiale
756 ¹⁰⁵	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata trasmissione di dettaglio delle spese condominiali
763	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo di canone per alloggio popolare, con riferimento ai nuovi parametri
776	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine alla fruibilità di alloggio
777	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a eventuale cambio di alloggio in godimento
814 ¹⁰⁶	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla parametrizzazione di canone di alloggio popolare in base all'I.S.E.

¹⁰⁰ Pratica non ancora conclusa.

¹⁰¹ *Idem.*

¹⁰² *Idem.*

¹⁰³ *Idem.*

¹⁰⁴ *Idem.*

¹⁰⁵ *Idem.*

¹⁰⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
815	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo del canone di alloggio popolare
816	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a posta rilevante ai fini dell'I.S.E.
817 ¹⁰⁷	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo del canone di alloggio popolare
824-873 ¹⁰⁸	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla parametrizzazione di canone di alloggio popolare in base all'I.S.E.
881	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla parametrizzazione di canone di alloggio popolare in base all'I.S.E.
896 ¹⁰⁹	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a determinazione del canone
900 ¹¹⁰	A.R.E.R. Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a determinazione del canone di locazione
927-929 ¹¹¹	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata trasmissione di dettaglio di spese condominiali
930-932 ¹¹²	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Addebito di spese di amministrazione asseritamente non dovute
933-935 ¹¹³	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a pulizia di piazzale
936-938 ¹¹⁴	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserito diniego in ordine a posizionamento di ausilio di sicurezza
939-941	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al diritto alla riservatezza

¹⁰⁷ Pratica non ancora conclusa.

¹⁰⁸ Pratiche non ancora concluse.

¹⁰⁹ Pratica non ancora conclusa.

¹¹⁰ *Idem.*

¹¹¹ Pratiche non ancora concluse.

¹¹² *Idem.*

¹¹³ *Idem.*

¹¹⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
942-946	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Presunte criticità in ordine alla condotta degli operatori
952	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla struttura dell'I.S.E.
953	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai risvolti giuridici della patologia “Alzheimer”
954	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a contenuto di scheda di contatto
1004	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all’ordinanza di sgombero

ALLEGATO 16 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28 ¹¹⁴	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a richiesta di pagamento di fattura per profilassi animale
43	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza nella redazione di nota di opposizione alle dimissioni
44	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all’istituto dell’opposizione alle dimissioni
60	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla competenza di sanitario
64	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a collocazione lavorativa
74	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a congedo straordinario retribuito
110	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine allo stato di attuazione di normativa professionale
146-155	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a collocazione lavorativa
156	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell’Ente per riscontro di nota
190	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Modalità di esercizio del diritto d’accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla titolarità del diritto di accesso documentale
265	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine alla prestazione di cure dentistiche
272-281	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al profilo professionale di infermiera pediatrica
282-291	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al profilo professionale di ostetrica
292-301	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al profilo professionale di assistente sanitaria
302-311	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all’attività ordinaria di un’Azienda commissariata
312	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a permanere di rapporto a tempo parziale

¹¹⁴ Pratica aperta nel 2017.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
313	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del lavoro a tempo parziale
322	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla nuova disciplina delle cure odontoiatriche
342	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserita mancata predisposizione di piano terapeutico
343	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserita criticità in ordine a fornitura di farmaco
398-399	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a richiesta di mobilità
404 ¹¹⁵	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Richiesta di pagamento di costo di degenza ospedaliera
405	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine agli effetti del cambio del medico di medicina generale
435	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a efficacia di deliberazione della Giunta regionale riguardo a prestazione eseguita presso Struttura in altra Regione
440	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Invalidi civili	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine a fornitura di ausili per invalidi
510	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a debenza di ticket per prestazioni sanitarie
511	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai requisiti di esenzione riguardo al ticket sanitario
512	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'esenzione da ticket sanitario in ragione del raggiungimento di limite di età
548	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
561	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine a esito di procedura di mobilità
562	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
608	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad eventuale intervento riguardo a salubrità di immobile

¹¹⁵ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
628 ¹¹⁶	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata erogazione di somma a titolo di componente accessoria della retribuzione
722	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a richiesta di pagamento di prestazione sanitaria
735	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a domanda di pensionamento anticipato
736	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del comporto
765	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a pubblicità di selezione interna
780 ¹¹⁷	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserita inappropriata di prestazioni sanitarie
782	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Rimedi esperibili in ordine a prestazioni sanitarie asseritamente inappropriate
791-793	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a condotta da tenere in rapporto di lavoro
794-796	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla responsabilità amministrativa da condotta di operatore
800-802	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a modalità organizzativa nei confronti dell'utenza
803	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a scorrimento di elenco di idonei in procedura selettiva
804	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di attribuzione di incarichi di Struttura a personale convenzionato
811	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a liste di attesa per esami specialistici
812	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al termine per richiedere il riesame al Difensore civico
818	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ad avviso per il conferimento di incarico dirigenziale
955	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a legittimazione all'accesso a documentazione sanitaria
956	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'istituto del consenso informato

¹¹⁶ Pratica non ancora conclusa.

¹¹⁷ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
958	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Richiesta di pagamento di ticket sanitari
968 ¹¹⁸	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro a note del cittadino
969	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della mobilità
970	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle mansioni di categorie contrattuali
971	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso
972	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine all'accesso civico generalizzato
973	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine allo <i>ius variandi</i>
974	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a trasferimento volontario
995 ¹¹⁹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte criticità in ordine ad affidamento di animale
999 ¹²⁰	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad assegnazione a comunità terapeutica
1000 ¹²¹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Mancato riscontro a nota inviata da cittadino
1016	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico

¹¹⁸ Pratica non ancora conclusa.

¹¹⁹ *Idem.*

¹²⁰ *Idem.*

¹²¹ *Idem.*

ALLEGATO 17 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

Nessun caso

2 – Comune di Antey-Saint-André

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
808	Antey-Saint-André	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad acquisizione di proprietà privata da parte dell'Ente

3 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ¹²²	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Viabilità	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine al rilascio di permesso per accedere a zona a traffico limitato (Z.T.L.)
26 ¹²³	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine al valore attribuito ad alloggio popolare per vendita del medesimo
41 ¹²⁴	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da consumo anomalo di acqua potabile
72	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'ostensione di denuncia riguardo ad immobile
132	Aosta	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Chiarimenti in ordine al termine per il riscontro di nota di cittadino
256-257	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Legittimità di sanzione amministrativa in materia ambientale
258-259	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del personale competente

¹²² Pratica aperta nel 2017.

¹²³ *Idem*.

¹²⁴ Pratica aperta nel 2017 e non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
267	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine alla nuova regolamentazione della zona a traffico limitato (Z.T.L.)
268	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a validità di provvedimento pregresso in vigore di nuova disciplina comunale
269	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del funzionario competente
331 ¹²⁵	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da consumo anomalo di acqua potabile
371	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di verbali di accertamento in merito a violazioni al Codice della Strada per transito in zona a traffico limitato
372	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di notificazione pressoché contemporanea di numerosi verbali di accertamento
373	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine prescritto per la notificazione di verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada
374	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di importi dovuti a titolo di sanzioni per violazioni al Codice della Strada
375	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del cumulo giuridico in tema di sanzioni amministrative
385	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'ostensione di verbale di sopralluogo
418-419	Aosta	Residenza	Ordinamento	Criticità derivanti da interruzione di residenza
420-421	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a ricorso avverso mancato riconoscimento di residenza, con particolare riferimento all'ammissibilità
422	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di sanzioni amministrative irrogate per transito in Z.T.L.
423	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine per la notifica di sanzioni amministrative per transito in Z.T.L.

¹²⁵ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
424	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di notifica contestuale di sanzioni amministrative
425	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al cumulo giuridico in caso di più violazioni relative al transito in Z.T.L.
426	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sanzioni amministrative irrogate dopo il rinnovo di permesso di transito in Z.T.L.
427	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla data di perfezionamento della notificazione di sanzioni amministrative
429	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a richiesta di risarcimento danni
430	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ad eventuale rateizzazione di somme dovute a titolo di risarcimento di danni
486	Aosta	Commercio	Attività economiche	Mancato riscontro a nota concernente posizionamento di <i>dehors</i>
487	Aosta	Commercio	Attività economiche	Mancata rimozione di <i>dehors</i> al termine del periodo di posa
662	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trasferimento di residenza
692	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a fondatezza di sanzione irrogata
694	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela
696	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a decadenza dall'emergenza abitativa
697	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe comunale
698	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe comunale
730	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a tariffe agevolata per parcheggio in zona a pagamento
731	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità nella condotta dell'operatore competente
764	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Criticità in ordine alla conformazione di documento di identità

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
784	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a richiesta di somme pregresse a titolo di contratto di emergenza abitativa
785	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla natura di richiesta di versamento di somme
786	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione relativo a richiesta di somme da parte dell'Ente a titolo di contratto di emergenza abitativa
805	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a durata di contratto in emergenza abitativa
806	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a somme reclamate dall'Ente
821 ¹²⁶	Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad asserito danno da caduta su sito comunale
882	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili in caso di silenzio-diniego
883 ¹²⁷	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Criticità in ordine all'esercizio del diritto di accesso
898	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a richiesta di assegnazione di locali per associazione privata
899	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota di privato
951	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo stato di famiglia

4 – Comune di Arnad

Nessun caso

¹²⁶ Pratica non ancora conclusa.

¹²⁷ *Idem.*

5 – Comune di Arvier

Nessun caso

6 – Comune di Avise

Nessun caso

7 – Comune di Ayas

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
524	Ayas	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di avvisi di accertamento in materia di imposta di soggiorno
525	Ayas	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di decadenza per il recupero di somme dovute a titolo di imposta di soggiorno
526	Ayas	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della definizione in misura ridotta ai fini dell'imposta di soggiorno
527	Ayas	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del cumulo giuridico in materia di sanzioni amministrative
559	Ayas	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della rateizzazione

8 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
528	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'amovibilità di manufatti
529	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Mancato riscontro a nota di cittadino
530	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Asserite criticità in ordine alla condotta tenuta da funzionari

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
531	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al termine previsto per il riscontro di nota
532	Aymavilles	Impresa individuale	Attività economiche	Assenza di disciplina di attività economica
533	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-assenso
534	Aymavilles	Impresa individuale	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla gratuità di attività
605	Aymavilles	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a variante non sostanziale
606	Aymavilles	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a visione di variante non sostanziale
607	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Mancato riscontro a nota di cittadino
650	Aymavilles	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla procedura di adozione di variante a P.R.G.C.
651	Aymavilles	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
652	Aymavilles	Urbanistica	Assetto del territorio	Criticità in ordine a calcolo di superficie utile per esercizio di attività privata
657	Aymavilles	Urbanistica	Assetto del territorio	Assistenza nella redazione di osservazioni a variante a P.R.G.C.
658	Aymavilles	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine agli incombenti dell'Ente a seguito di presentazione di osservazioni a variante a P.R.G.C.

9 – Comune di Bard

Nessun caso

10 – Comune di Bionaz

Nessun caso

11 – Comune di Brissogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
878	Brissogne	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a diniego a richiesta di utilizzo di bene comunale

12 – Comune di Brusson

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
641	Brusson	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle responsabilità dei contraenti di rapporto di comodato
642	Brusson	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla situazione legittimante il diritto di accesso documentale
643	Brusson	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad accollo di mutuo
644	Brusson	Diritti reali	Ordinamento	Mancato riscontro a nota di privato
645	Brusson	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per riscontrare una nota di privato
646	Brusson	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del recesso relativamente a contratto di comodato
647	Brusson	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'espropriazione
724	Brusson	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a procedura d'asta
725	Brusson	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso documentale
726	Brusson	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della trattativa privata
727	Brusson	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
728	Brusson	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale, con particolare riferimento ai rimedi avverso diniego

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
729	Brusson	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istituto della delega relativamente a istanza di accesso

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
893 ¹²⁸	Challand-Saint-Anselme	Urbanistica	Assetto del territorio	Criticità derivanti da modificazione al P.R.G.C.
894	Challand-Saint-Anselme	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'I.M.U. su terreno edificabile

14 – Comune di Challand-Saint-Victor

Nessun caso

15 – Comune di Chambave

Nessun caso

16 – Comune di Chamois

Nessun caso

¹²⁸ Pratica non ancora conclusa.

17 – Comune di Champdepraz

Nessun caso

18 – Comune di Champorcher

Nessun caso

19 – Comune di Charvensod

Nessun caso

20 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
17 ¹²⁹	Châtillon	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da asserito anomalo conteggio di consumo di acqua
39 ¹³⁰	Châtillon	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'ostensibilità di generalità di soggetto denunciante
76	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al termine per richiedere il riesame al Difensore civico
77	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai presupposti per la reiterazione di richiesta di accesso
179 ¹³¹	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a regolarità di immobile costruito anteriormente alla "legge ponte" del 1967
180	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle certificazioni catastale e urbanistica

¹²⁹ Pratica aperta nel 2017.

¹³⁰ *Idem.*

¹³¹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
181 ¹³²	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla necessità di titolo abilitativo relativamente ad immobile asseritamente precario
344	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine al termine di formazione del diniego in tema di accesso civico
345	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine all'istanza di riesame in tema di accesso civico
353	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla necessità di titolo abilitativo relativamente ad immobile asseritamente precario e pertinenziale
354	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine ad occupazione di strada vicinale
357	Châtillon	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'inapplicabilità dell'istituto dell'usucapione a beni pubblici
397	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine alla reiterazione di richiesta di accesso
437	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per confermare il diniego
521	Châtillon	Beni pubblici	Ordinamento	Criticità in ordine alla manutenzione di strada comunale
522 ¹³³	Châtillon	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a ristoro di eventuali danni subiti da asserita cattiva manutenzione di strada comunale
523	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine agli effetti del silenzio serbato dall'Ente a seguito della determinazione assunta dal Difensore civico
551	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad abuso edilizio antecedente alla legge 675/1967

¹³² Pratica non ancora conclusa.

¹³³ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
552 ¹³⁴	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al calcolo della volumetria relativamente a manufatto precario
704	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a sanzione amministrativa concernente mancata installazione del cartello di cantiere
706	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a possibilità di contestazione di sanzione amministrativa pagata
707	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla titolarità del potere sanzionatorio del Sindaco
742	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
762	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla definizione di volumetria
998	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla destinazione d'uso di immobile

21 – Comune di Cogne

Nessun caso

22 – Comune di Courmayeur

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
27 ¹³⁵	Courmayeur ¹³⁶ Regione	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a disposizione di P.R.G.C. e di successiva variante
81	Courmayeur ¹³⁷	Edilizia	Assetto del territorio	/
82	Courmayeur ¹³⁸	Edilizia	Assetto del territorio	/

¹³⁴ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁵ Pratica aperta nel 2017.

¹³⁶ Caso trattato con la sola Amministrazione regionale e concluso anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.

¹³⁷ Caso esposto anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.

¹³⁸ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
84	Courmayeur ¹³⁹	Edilizia	Assetto del territorio	/
85	Courmayeur ¹⁴⁰	Edilizia	Assetto del territorio	/
86	Courmayeur ¹⁴¹	Edilizia	Assetto del territorio	/
87	Courmayeur ¹⁴²	Edilizia	Assetto del territorio	/
88	Courmayeur ¹⁴³	Edilizia	Assetto del territorio	/
89	Courmayeur ¹⁴⁴	Edilizia	Assetto del territorio	/
339	Courmayeur ¹⁴⁵	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
349	Courmayeur ¹⁴⁶	Impiego pubblico	Organizzazione	/
350	Courmayeur ¹⁴⁷	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
351	Courmayeur ¹⁴⁸	Danni	Ordinamento	/
656 ¹⁴⁹	Courmayeur ¹⁵⁰	Residenza	Ordinamento	Criticità in ordine a eventuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione

23 – Comune di Donnas

Nessun caso

¹³⁹ Caso esposto anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.

¹⁴⁰ *Idem.*

¹⁴¹ *Idem.*

¹⁴² *Idem.*

¹⁴³ *Idem.*

¹⁴⁴ *Idem.*

¹⁴⁵ *Idem.*

¹⁴⁶ *Idem.*

¹⁴⁷ *Idem.*

¹⁴⁸ *Idem.*

¹⁴⁹ Pratica non ancora conclusa.

¹⁵⁰ Caso esposto anteriormente alla sottoscrizione della convenzione, ma trattato a convenzione sottoscritta.

24 – Comune di Doues

Nessun caso

25 – Comune di Émarèse

Nessun caso

26 – Comune di Étroubles

Nessun caso

27 – Comune di Fénis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
497	Fénis	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a posizionamento di tombino per acquedotto
498	Fénis	Inquinamento acustico	Ambiente	Asserita rumorosità di tombino posto su sedime stradale
665 ¹⁵⁰	Fénis	Danni	Ordinamento	Asserite criticità derivanti da esondazione di acqua fognaria

28 – Comune di Fontainemore

Nessun caso

¹⁵⁰ Pratica non ancora conclusa.

29 – Comune di Gaby

Nessun caso

30 – Comune di Gignod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
5 ¹⁵¹	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità di diffida per esecuzione di opera in parziale difformità rispetto alla S.C.I.A. presentata
8 ¹⁵²	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità di ordinanza di demolizione di manufatto e di irrogazione di sanzione
9 ¹⁵³	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in stato di sospensione
230	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Mancanza di titolarità in capo al Comune in ordine alla determinazione di proprietà di un fondo
231	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Reviviscenza di domanda di permesso di costruire a seguito di annullamento di sanzione in materia edilizia
749	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Asserite criticità in ordine a permesso di costruire
750	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Mancato riscontro di note inviate all'Ente
751	Gignod	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a eventuali danni subiti
879	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota di privato

¹⁵¹ Pratica aperta nel 2017 e non ancora conclusa.

¹⁵² Pratica aperta nel 2017.

¹⁵³ *Idem.*

31 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
6 ¹⁵⁴	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe comunale della popolazione residente
7 ¹⁵⁵	Gressan	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine a mancata previsione di posto auto per invalidi
14 ¹⁵⁶	Gressan	Servizi pubblici	Ordinamento	Asserite criticità in ordine all'allacciamento all'acquedotto comunale
63	Gressan	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine a parcheggio pubblico
106	Gressan	Residenza	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a procedimento anagrafico
113	Gressan	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esame di documenti amministrativi
137	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a procedimento anagrafico
211	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a controlli anagrafici
369	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla conclusione del procedimento di cancellazione dall'anagrafe comunale della popolazione residente
370	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al silenzio inadempimento riguardo alla conclusione di procedimento anagrafico
406	Gressan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'obbligatorietà di richiesta di permesso di costruire
407	Gressan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle caratteristiche del permesso di costruire, con particolare riferimento ai diritti dei terzi
409	Gressan	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
506	Gressan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a segnalazione di asserito abuso edilizio

¹⁵⁴ Pratica aperta nel 2017.

¹⁵⁵ *Idem.*

¹⁵⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
566	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al concetto di dimora abituale
1018	Gressan	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a concessione comunale
1019	Gressan	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'accesso civico

32 – Comune di Gressoney-La-Trinité

Nessun caso

33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Nessun caso

34 – Comune di Hône

Nessun caso

35 – Comune di Introd

Nessun caso

36 – Comune di Issime

Nessun caso

37 – Comune di Issogne

Nessun caso

38 – Comune di Jovençon

Nessun caso

39 – Comune di La Magdeleine

Nessun caso

40 – Comune di La Salle

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
12 ¹⁵⁷	La Salle	Edilizia Urbanistica	Assetto del territorio	Criticità in ordine alla richiesta di costruzione di posti auto a seguito di ampliamento volumetrico ai sensi della legge regionale 24/2009
15 ¹⁵⁸	La Salle	Riservatezza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trattamento di dati personali da parte di Ente pubblico
129	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla titolarità riguardo alla richiesta di accesso documentale
130	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine alla titolarità riguardo alla richiesta di accesso civico
144	La Salle	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a eventuale ristoro di asseriti danni ad area di proprietà
324	La Salle	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità in ordine ad assegnazione di posto auto

¹⁵⁷ Pratica aperta nel 2017.

¹⁵⁸ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
325	La Salle	Servizi pubblici	Ordinamento	Asserito mancato rispetto di bando per assegnazione di posti auto
326	La Salle	Servizi pubblici	Ordinamento	Asserito mancato rispetto delle tabelle millesimali in ordine a posti auto
327	La Salle	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità in ordine a spese di manutenzione relative a servitù di passaggio
328	La Salle	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserite criticità in ordine a retrocessione di bene
329	La Salle	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserita mancata trascrizione di bene soggetto a procedura espropriativa
515	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Criticità in ordine a regolamento condominiale relativo a proprietà superficiaria
516	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Criticità in ordine a regolamento condominiale relativo ad assenza di documento previsto in allegato
517	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine agli effetti di sottoscrizione di atto pubblico rispetto a pretese vantate
518	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al requisito dell'unanimità richiesto per la modificazione di regolamento condominiale di tipo contrattuale
519	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a contestato diritto di servitù
520	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della proprietà superficiaria
979	La Salle	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al rispetto della distanza prescritta in caso di costruzione di manufatto comunale

41 – Comune di La Thuile

Nessun caso

42 – Comune di Lillianes

Nessun caso

43 – Comune di Montjovet

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
184	Montjovet	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla titolarità del diritto di accesso documentale
185	Montjovet	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla tutela dei controinteressati nel procedimento di accesso documentale

44 – Comune di Morgex

Nessun caso

45 – Comune di Nus

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ¹⁵⁹	Nus	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'assegnazione di locale a associazioni presenti sul territorio

46 – Comune di Ollomont

Nessun caso

¹⁵⁹ Pratica aperta nel 2016.

47 – Comune di Oyace

Nessun caso

48 – Comune di Perloz

Nessun caso

49 – Comune di Pollein

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
775	Pollein	Residenza	Ordinamento	Asserite criticità in ordine alla residenza

50 – Comune di Pontboset

Nessun caso

51 – Comune di Pontey

Nessun caso

52 – Comune di Pont-Saint-Martin

Nessun caso

53 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

54 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11 ¹⁶⁰	Quart	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla trasmissione della responsabilità per illecito edilizio in capo all'avente causa
568-569	Quart	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligo di comunicazione di edificabilità di bene privato
570-571	Quart	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'incidenza di vincoli insistenti su proprietà ai fini dell'I.M.U.
572-573	Quart	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla determinazione del valore di area edificabile

55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Nessun caso

¹⁶⁰ Pratica aperta nel 2017.

57 – Comune di Roisan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
359	Roisan	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di avvisi di accertamento ai fini I.M.U.
360	Roisan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Criticità in ordine a mancata erogazione di indennità espropriativa
629	Roisan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a ordinanza comunale concernente contestato abuso edilizio
630	Roisan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto della S.C.I.A.
631	Roisan	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla situazione legittimante il diritto di accesso documentale

58 – Comune di Saint-Christophe

Nessun caso

59 – Comune di Saint-Denis

Nessun caso

60 – Comune di Saint-Marcel

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
564	Saint-Marcel	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a presunti danni a proprietà privata

61 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

62 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

63 – Comune di Saint-Pierre

Nessun caso

64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Nessun caso

65 – Comune di Saint-Vincent

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
18 ¹⁶¹	Saint-Vincent	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a proposta transattiva
499 ¹⁶²	Saint-Vincent	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla proprietà di fondo adibito a servizio della collettività
500 ¹⁶³	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imposizione ai fini I.C.I. e I.M.U. di fondo soggetto a vincolo

¹⁶¹ Pratica aperta nel 2017.

¹⁶² Pratica non ancora conclusa.

¹⁶³ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
501	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine prescrizione per il recupero di I.C.I. e I.M.U.
502	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine previsto per l'istanza di rimborso ai fini I.C.I. e I.M.U.
503	Saint-Vincent	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'usucapione da parte di Ente pubblico
504	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare istanza di rimborso ai fini I.C.I. e I.M.U., in presenza di pagamento eseguito
962-963	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad assoggettabilità di cespiti alla T.A.R.I.
964-965	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a rimborso della T.A.R.I.
966-967	Saint-Vincent	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
1023-1024	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al contenuto di avviso di accertamento ai fini della T.A.R.I.

66 – Comune di Sarre

Nessun caso

67 – Comune di Torgnon

Nessun caso

68 – Comune di Valgrisenche

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
540	Valgrisenche	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a nota volta alla formalizzazione di rapporto

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
541	Valgrisenche	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla responsabilità da contatto della pubblica Amministrazione
542	Valgrisenche	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al diritto d'autore
560	Valgrisenche	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'affidamento diretto
563	Valgrisenche	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a responsabilità per eventuali eventi dannosi
823	Valgrisenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a natura pubblica di una strada

69 – Comune di Valpelline

Nessun caso

70 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

71 – Comune di Valtournenche

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
57	Valtournenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità a seguito di nevicata copiosa
58	Valtournenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla validità di impegno assunto dal Comune
145	Valtournenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine allo sgombero neve
228	Valtournenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla natura pubblica di strada sita nel Comune

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
229	Valtournenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Rimedi esperibili avverso diniego di natura pubblica di strada sita nel Comune
341	Valtournenche	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imposizione ai fini I.M.U. relativamente ad immobile considerato "seconda casa"

72 – Comune di Verrayes

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
46	Verrayes	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a cartella di invito a pagamento di somme afferenti all'emergenza abitativa
47	Verrayes	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo di somme dovute a titolo di emergenza abitativa
48	Verrayes	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di importo dovuto a titolo di emergenza abitativa
49	Verrayes	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'esecuzione di pretesa dell'Ente riguardo a somma dovuta a titolo di emergenza abitativa
50	Verrayes	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad occupazione risalente di fondo privato non seguita da espropriazione
52	Verrayes	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla sanatoria di immobile
53	Verrayes	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al mutamento di destinazione d'uso di immobile
55	Verrayes	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'assoggettamento all'imposta I.M.U.

73 – Comune di Verrès

Nessun caso

74 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 18 – Unités des Communes valdôtaines.***1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc***

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
24 ¹⁶⁴	Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	Asili nido	Politiche sociali	Presunte criticità in ordine a comunicazione di novità regolamentari
25 ¹⁶⁵	Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	Asili nido	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine all'applicazione di novità regolamentari

2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
111	Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di importo dovuto a titolo di tassa rifiuti
141	Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai permessi in materia elettorale

3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
20 ¹⁶⁶	Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	Asili nido	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine alla debenza di retta per asilo nido
21 ¹⁶⁷	Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	Asili nido	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine al calcolo di retta per asilo nido

¹⁶⁴ Pratica aperta nel 2017.¹⁶⁵ *Idem.*¹⁶⁶ *Idem.*¹⁶⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
38 ¹⁶⁸	Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	Microcomunità	Politiche sociali	Mancato riscontro a nota indirizzata all'Ente

4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
29-31 ¹⁶⁹	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a mancato pagamento di canone di locazione da parte di aggiudicatario di servizio pubblico
460-464	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della pausa pranzo
465-469	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'orario di lavoro individuale
470	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale
471-475	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al C.C.R.L. con particolare riferimento all'istituto dell'attività integrativa
476-480	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al C.C.R.L. con particolare riferimento al numero di settimane lavorative
481-485	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a modalità di comunicazione interna
580-584	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a bando di gara di servizi
659	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della pausa mensa
660	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della valutazione del merito

¹⁶⁸ Pratica aperta nel 2017.

¹⁶⁹ Pratiche aperte nel 2017.

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
892	Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin Unité des Communes valdôtaines Évançon	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili in caso di silenzio-diniego

6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
892	Unité des Communes valdôtaines Évançon Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili in caso di silenzio-diniego

7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

Nessun caso

8 – Unité des Communes valdôtaines Walser

Nessun caso

ALLEGATO 19 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
16 ¹⁷⁰	A.N.A.S. S.p.A.	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a risarcibilità di evento dannoso dovuto a manutenzione di strada
91	A.N.A.S. S.p.A.	Danni	Ordinamento	Criticità in ordine a diniego di richiesta di risarcimento danni
96	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al reddito di inclusione (R.E.I.)
138	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla competenza in materia di riscossione
139	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'interruzione della prescrizione di debito tributario
140	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla debenza di tassa automobilistica
168-170	Direzione regionale del lavoro	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Criticità in ordine a definizione di prestazione assistenziale
178	Equitalia Nord S.p.A.	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di scadenza di ipoteca
223	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime fiscale delle associazioni di fatto ai fini delle imposte dirette
224	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imposta di registro riguardo ad associazioni
243	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla debenza dell'imposta di bollo su certificati giudiziali
245	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata di cartella di pagamento
266	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Mancato riscontro in ordine a concessione del reddito di inclusione
271	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Criticità in ordine a riconoscimento di arretrati pensionistici
315	A.R.A.N.	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle competenze dell'Agenzia
358	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a calcolo di trattamento pensionistico

¹⁷⁰ Pratica aperta nel 2017.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
362	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla decadenza dell'azione impositiva in tema di imposta di successione
388	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla ritenuta operata su indennità espropriativa
389	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a cespiti da indicare in sede di dichiarazione dei redditi
441	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al calcolo di beneficio economico derivante dall'adesione al progetto denominato "Home Care Premium"
458	I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata erogazione di contributo a titolo di reddito di inclusione (R.E.I.)
488	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione, con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio del termine
489	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata di cartelle di pagamento
492	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione di pretesa di contributi non versati
507	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a debenza di imposta e accessori per omessa dichiarazione e omesso versamento
513	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai requisiti richiesti per l'assegno di natalità
514	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai requisiti richiesti per la carta acquisti
535	I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata erogazione di beneficio economico derivante dall'adesione al progetto denominato "Home Care Premium"
567	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di cartella di pagamento
611	I.N.P.S.	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del funzionario competente
612-613	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Diniego di accesso a pensionamento anticipato

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
616-621 ¹⁷¹	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Asserite criticità in ordine all'erogazione di importi a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)
622-627 ¹⁷²	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Asserite criticità in ordine al calcolo dei ratei a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)
648	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'accatastamento di bene
663	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al diniego di ricongiunzione di periodi lavorati
664	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al riconoscimento di periodi di disoccupazione a fini pensionistici
677	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'esenzione di provvidenza economica
700	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al valore di visura catastale
723	Agenzia delle Entrate Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad asserito mancato riconoscimento di crediti divenuti inesigibili
748	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura di definizione agevolata di cartelle di pagamento
778	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a ritenuta a titolo di acconto
779	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al calcolo di ritenuta effettuata
901	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a intimazione di pagamento
903	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a determinazione di importo a titolo di reddito di inclusione (R.E.I.)
904	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a somma corrisposta a titolo di reddito di inclusione (R.E.I.)
908	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata di processi verbali di constatazione

¹⁷¹ Pratiche non ancora concluse.

¹⁷² *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
909	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento
910	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all’invito al contraddittorio
911	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione
912	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata di cartelle di pagamento (“rottamazione”)
913	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a saldo e stralcio di debiti minori
914	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione delle liti fiscali pendenti
915	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla dichiarazione integrativa
916	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a pignorabilità di bene
917	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a procedura esecutiva
959	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata di cartelle di pagamento (“rottamazione”)
960	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad estinzione di procedura esecutiva
976	Agenzia Entrate-Riscossione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all’istituto del “saldo e stralcio”
977	Agenzia Entrate-Riscossione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di somme dovute
1006	I.N.A.I.L.	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a danni originati da caduta su superficie asseritamente sconnessa
1009	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla dichiarazione integrativa a favore
1012	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle risultanze di dichiarazione dei redditi
1014	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla responsabilità del contribuente dichiarante

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1015	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a termine per l'accertamento tributario
1017	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a documentazione catastale

**ALLEGATO 20 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
42 ¹⁷³	Gressan	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione afferente a pratica edilizia
378	Châtillon	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame di silenzio diniego in ordine a documento in materia di edilizia
417	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame di silenzio diniego in ordine a richiesta afferente ad atti sanitari
436	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione concernente opera idraulica
575	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del silenzio diniego di accesso a documento amministrativo in materia ambientale
576	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione amministrativa in materia ambientale

¹⁷³ Pratica aperta nel 2017.

**ALLEGATO 21 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso civico.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
59	Regione	Diniego di accesso civico	Trasparenza	Richiesta di riesame di diniego di accesso civico

ALLEGATO 22 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁷⁴	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
10 ¹⁷⁵	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
19 ¹⁷⁶	Comune di Finale Ligure ¹⁷⁷	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
61	Sindaco di Gressan	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
68	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
73	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
75	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
83	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
93	I.N.P.S. - Sede di Biella	Invalidi civili	Politiche sociali	/
94	I.N.P.S. - Sede di Ivrea	Invalidi civili	Politiche sociali	/
100	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
101	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
102	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
103	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
104	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁷⁴ Pratica aperta nel 2016.

¹⁷⁵ Pratica aperta nel 2017.

¹⁷⁶ *Idem*.

¹⁷⁷ Nei confronti del Comune di Finale Ligure, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
105	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
107	Garante per la protezione dei dati personali	Riservatezza	Ordinamento	/
108	Garante per la protezione dei dati personali	Riservatezza	Ordinamento	/
109	Garante per la protezione dei dati personali	Riservatezza	Ordinamento	/
115	Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	/
116	Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	/
117	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
118	Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	/
120	Garante per la protezione dei dati personali	Riservatezza	Ordinamento	/
121	Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino ¹⁷⁸	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	/
125	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
126	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
127	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
128	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
131	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁷⁸ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione Piemonte, competente per territorio.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
135	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
136	Garante per la protezione dei dati personali	Riservatezza	Ordinamento	/
157	Comune di Melito di Porto Salvo (RC) ¹⁷⁹	Servizi pubblici	Ordinamento	/
158	Comune di Melito di Porto Salvo (RC) ¹⁸⁰	Servizi pubblici	Ordinamento	/
159	Comune di Melito di Porto Salvo (RC) ¹⁸¹	Servizi pubblici	Ordinamento	/
160	Comune di Melito di Porto Salvo (RC) ¹⁸²	Servizi pubblici	Ordinamento	/
161	Comune di Melito di Porto Salvo (RC)	Servizi pubblici	Ordinamento	/
177	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
186	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
187	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana
188	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
189	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
191	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
192	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁷⁹ Nei confronti del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁸⁰ *Idem.*

¹⁸¹ *Idem.*

¹⁸² *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
194	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
198	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
199	A.S.L. TO4 Ciriè – Chivasso – Ivrea	Servizi sanitari	Sanità	/
200	Difensore civico della Regione Piemonte	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
201	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
202	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
203	Questura di Aosta	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
217	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
218	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
219	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
232	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
233	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
235	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
236	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
237	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
238	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
239	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
240	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
241	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
242	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
244	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
246	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
250	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
251	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
252	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
253	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
254	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
255	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
260	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
261	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
262	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
270	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
314	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
316	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
317	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
318	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
319	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
320	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
321	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
330	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
335	Agenzia delle Entrate di Catanzaro	Tributi	Ordinamento	/
337	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
338	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
340	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
352	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
355	Garante per la protezione dei dati personali	Riservatezza	Ordinamento	/
356	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
361	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
365	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
367	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
368	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
376	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
377	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
381	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
383	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
384	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
391	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
392	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
410	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
415	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
428	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
433	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Circolazione stradale	Ordinamento	/
434	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
438	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
439	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
444	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
453	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
454	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
455	Ministero dei Trasporti	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
456	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
457	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
459	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
490	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
491	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
508	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
537	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
544	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
546	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
547	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
579	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
592	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
593	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
595	Comune della Sardegna	Servizi pubblici	Ordinamento	/
596	Comune della Sardegna	Edilizia	Assetto del territorio	/
597	Comune della Sardegna	Edilizia	Assetto del territorio	/
599	Comune della Sardegna	Servizi pubblici	Ordinamento	/
601	Comune della Sardegna	Servizi pubblici	Ordinamento	/
614	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine per la procedura di concessione della cittadinanza italiana

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
615	Amministrazione della giustizia	Edilizia	Assetto del territorio	/
633	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
635	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
637	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
638	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
640	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
671	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
684	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
685	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
686	Ministero dell'Interno	Immigrazione	Ordinamento	/
693	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
695	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
711	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
712	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
717	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
719	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
734	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
740	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
747	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
752	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
758	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
759	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
760	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
781	Questura di Aosta	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
783	Questura di Aosta	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	/
790	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
822	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
874	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
875	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
876	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
880	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
895	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
902	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
918	Questura di Aosta	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
919	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
920	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
921	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
922	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
923	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
924	Questura di Aosta	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
926	I.N.P.S. Sede di Roma	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	/
948-950	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
961	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
975	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
978	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
989-991	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1020	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1021-1022	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 23 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
45	Obbligazioni e contratti
51	Proprietà
54	Diritto successorio
62	Proprietà - Condominio
66	Proprietà
67	Consorzio di miglioramento fondiario
69	Responsabilità civile e penale
70	Proprietà
80	Obbligazioni e contratti
90	Proprietà
112	Contratto di locazione
114	Diritto alla riservatezza
119	Diritto alla riservatezza
122	Obbligazioni e contratti
133	Contratto di locazione
134	Contratto di locazione
142	Obbligazioni e contratti
143	Contratto utenze energia elettrica
193	Proprietà - Condominio
195	Proprietà - Condominio
196	Proprietà - Condominio
197	Diritto di famiglia
204	Responsabilità civile e penale
212	Responsabilità civile e penale
234	Responsabilità civile e penale
263	Obbligazioni e contratti
264	Obbligazioni e contratti
333	Proprietà

Caso n.	Materia
334	Proprietà
336	Responsabilità civile e penale
346	Proprietà
347	Danni
348	Proprietà
364	Responsabilità civile e penale
366	Associazioni e comitati
379	Proprietà - Condominio
380	Proprietà - Condominio
382	Proprietà - Condominio
386	Obbligazioni e contratti
387	Obbligazioni e contratti
390	Proprietà
393	Proprietà
394	Proprietà
395	Proprietà
396	Proprietà
403	Lavoro subordinato
408	Proprietà
416	Diritto di famiglia
431 ¹⁸³	Contratto utenze energia elettrica
432 ¹⁸⁴	Contratto utenze energia elettrica
443	Diritto successorio
448	Obbligazioni e contratti
449	Obbligazioni e contratti
450	Obbligazioni e contratti
451	Obbligazioni e contratti
505	Responsabilità civile e penale

¹⁸³ L'istante è stata indirizzata alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.

¹⁸⁴ *Idem.*

Caso n.	Materia
545	Lavoro subordinato
585-589	Lavoro subordinato
590	Diritto di famiglia
591	Obbligazioni e contratti
594	Obbligazioni e contratti
598	Obbligazioni e contratti
600	Responsabilità civile e penale
602	Proprietà - Condominio
603	Proprietà - Condominio
604	Obbligazioni e contratti
610	Contratto di locazione
632	Proprietà
634	Responsabilità civile e penale
636	Proprietà
649	Danni
699	Obbligazioni e contratti
702	Obbligazioni e contratti
703	Obbligazioni e contratti
705	Responsabilità civile e penale
718	Responsabilità civile e penale
733	Diritto di famiglia
737	Responsabilità civile e penale
738	Responsabilità civile e penale
739 ¹⁸⁵	Responsabilità civile e penale
741 ¹⁸⁶	Responsabilità civile e penale
743	Proprietà
744	Consorzio
766	Obbligazioni e contratti

¹⁸⁵ L'istante è stata indirizzata alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.

¹⁸⁶ *Idem*.

Caso n.	Materia
767	Obbligazioni e contratti
768	Obbligazioni e contratti
769	Obbligazioni e contratti
770	Obbligazioni e contratti
787	Diritti reali
788	Diritti reali
789	Diritto successorio
797-799	Responsabilità civile e penale
807	Responsabilità civile e penale
809	Obbligazioni e contratti
810	Obbligazioni e contratti
819	Obbligazioni e contratti
877	Responsabilità civile e penale
884	Lavoro subordinato
885	Lavoro subordinato
886	Lavoro subordinato
887	Lavoro subordinato
888	Lavoro subordinato
889	Lavoro subordinato
890	Lavoro subordinato
891	Lavoro subordinato
905	Diritto successorio
906	Obbligazioni e contratti
907	Diritto di famiglia
945-947	Contratti bancari
957	Contratto utenze energia elettrica
997	Proprietà - Condominio
1007	Obbligazioni e contratti
1008	Obbligazioni e contratti

Caso n.	Materia
1010	Obbligazioni e contratti
1013	Obbligazioni e contratti

ALLEGATO 24 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Nessuna proposta di miglioramento

